

XVI legislatura

**RIFORMA  
COSTITUZIONALE:  
Parlamento e Governo  
nel testo proposto dalla  
Commissione affari  
costituzionali del Senato  
(A.S. n. 24 e abbinati-A)**

giugno 2012  
n. 365



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni  
istituzionali, sulla giustizia e sulla  
cultura



# Servizio Studi

Direttore: Daniele Ravenna

## Segreteria

tel. 6706\_2451

### Uffici ricerche e incarichi

#### Settori economico e finanziario

Capo ufficio: S. Moroni \_3627

#### Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco \_2104

#### Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo \_3613

#### Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi \_3476

#### Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci \_2988

#### Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi \_3538

Capo ufficio: F. Cavallucci \_3443

#### Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello \_2180

Capo ufficio: A. Sanso' \_2451

#### Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli \_2114

#### Legislazione comparata

Capo ufficio: S. Scarrocchia \_2451

### Documentazione

#### Documentazione economica

Emanuela Catalucci \_2581

Silvia Ferrari \_2103

Simone Bonanni \_2932

Luciana Stendardi \_2928

Michela Mercuri \_3481

Beatrice Gatta \_5563

#### Documentazione giuridica

Vladimiro Satta \_2057

Letizia Formosa \_2135

Anna Henrici \_3696

Gianluca Polverari \_3567

---

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

**RIFORMA  
COSTITUZIONALE:  
Parlamento e Governo  
nel testo proposto dalla  
Commissione affari  
costituzionali del Senato  
(A.S. n. 24 e abbinati-A)**

giugno 2012  
n. 365

a cura di: L. Borsi  
hanno collaborato: S. Bonanni



# INDICE

PREMESSA .....	7	
NOTA DI LETTURA		
Abbassamento dell'età dell'elettorato .....	9	
Riduzione del numero dei parlamentari .....	11	
Un bicameralismo 'eventuale' .....	15	
Raccordo con le Regioni .....	22	
Il Governo nel procedimento legislativo .....	24	
Rafforzamento del Presidente del Consiglio dei ministri: revoca dei ministri e scioglimento anticipato (in caso di sfiducia).....	25	
Sfiducia costruttiva .....	27	
Verso uno 'statuto' delle Opposizioni .....	28	
Il dovere dei parlamentari di partecipare ai lavori .....	29	
TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI DEL SENATO.....		31
TESTI A FRONTE.....		45
Testi a fronte della Costituzione vigente con le modifiche recate dal testo approvato dalla Commissione.....	47	
Testi a fronte delle modifiche alla Costituzione recate dal testo base e dal testo approvato dalla Commissione.....	57	
SEZIONI DOCUMENTARIE		
RIPARTIZIONE DEI SEGGI PER REGIONE - SIMULAZIONE SUI DATI DEL CENSIMENTO 2011 ANTICIPATI DALL'ISTAT .....		69
IL NUMERO DEI PARLAMENTARI IN EUROPA.....		77
RIFORMA COSTITUZIONALE: LE LEGGI BICAMERALI 'PARITARIE' NEI PROGETTI DI REVISIONE COSTITUZIONALE DEL 2007 (CD. 'BOZZA VIOLANTE'), DEL 2005 (SOTTOPOSTO A REFERENDUM NEL 2006) E DEL 1998 ('BICAMERALE D'ALEMA').....		85



## Premessa

*Il dibattito in Senato sulla riforma del bicameralismo, del 'Governo in Parlamento', del numero dei parlamentari, ha segnato un significativo passaggio procedurale con l'assunzione a testo base - da parte della Commissione Affari costituzionali, nella seduta del 18 aprile 2012 - di un testo unificato<sup>1</sup> proposto dal relatore (presidente Vizzini).*

*Quel testo ha inteso fornire - sulla scorta di un confronto e dialogo tra forze politiche, del quale hanno dato ampia notizia i media - una sintesi rispetto ad un novero assai esteso di proposte, contenute in diciannove disegni di legge costituzionale<sup>2</sup> all'esame di quella Commissione.*

*La Commissione ha indi condotto - dal successivo 24 aprile - la discussione e il vaglio emendativo di quel testo, mantenendone in ampia misura inalterato l'impianto, riscrivendone tuttavia alcune disposizioni, soprattutto quelle relative al procedimento legislativo.*

*L'esame si è concluso il 29 maggio, con la finale approvazione da parte della Commissione Affari costituzionali del testo da trasmettere all'Assemblea (A.S. n. 24 e abbinati - A).*

*Sul testo approvato dalla Commissione, qui si rendono alcune sintetiche note di lettura.*

*Esse sono corredate di volta in volta dal richiamo (in carattere più piccolo) delle corrispondenti indicazioni contenute nei numerosi disegni di legge inizialmente presentati - nonché nei tre tentativi di riforma costituzionale (dalla cd. 'bozza Violante' del 2007 a ritroso sino alla Bicamerale del 1997-98) susseguitisì nelle tre legislature antecedenti l'attuale.*

*L'apparato documentario indi allegato si apre con il testo del disegno di legge quale approvato dalla Commissione Affari costituzionali.*

*Seguono due testi a fronte.*

*Il primo evidenzia le modifiche - **rispetto alla Costituzione vigente** - apportate dal testo approvato dalla Commissione.*

*Il secondo evidenzia le modifiche - **rispetto al testo unificato** presentato dal relatore ed assunto quale **testo base** dalla Commissione - apportate dal testo approvato dalla Commissione.*

*A corredo esplicativo o documentario, seguono infine tre sezioni di approfondimento.*

---

<sup>1</sup> Il testo base è pubblicato in allegato al resoconto della medesima seduta della Commissione Affari costituzionali del Senato (18 aprile 2012).

<sup>2</sup> Sono gli Atti Senato nn. 24, 216, 873, 894, 1086, 1114, 1218, 1548, 1589, 1590, 1761, 2319, 2784, 2785, 2941, 3183, 3204, 3210 e 3252.

*La prima sezione riporta la **ripartizione dei seggi per Regione**, quale conseguirebbe alle previsioni del testo approvato dalla Commissione. E' una simulazione, condotta sui dati del censimento 2011 (per come anticipati dall'ISTAT).*

*La seconda sezione riporta una comparazione del **numero dei parlamentari nei diversi Stati europei**. Per l'Italia, è ritratta la posizione discendente dalle previsioni numeriche così della Costituzione come del testo approvato dalla Commissione.*

*La terza sezione - poiché il tema del procedimento legislativo è emerso, nel dibattito in sede referente, come assai complesso e suscettibile di diuturna riflessione - riporta infine (ancora in un testo a fronte) le **opzioni dei tre progetti di revisione costituzionali** approntati in sede parlamentare **nelle scorse tre ultime legislature, su quali leggi mantenere collocate nella disciplina del bicameralismo paritario o perfetto attualmente vigente.***

*Così articolato, il presente fascicolo si pone quale continuazione e svolgimento (talora accogliendone e aggiornandone parti) di una serie di precedenti dossier, tutti centrati sul tema della riforma costituzionale. Sono:*

- nota breve n. 26, Il numero dei parlamentari: dati e comparazioni (settembre 2011);
- n. 309, Parlamento e Governo nei disegni di legge costituzionale presentati in Senato (ottobre 2011);
- n. 310, In tema di riforma costituzionale: quattro testi a confronto (1997-2007) (ottobre 2011);
- n. 351, Parlamento e Governo nel testo base della Commissione affari costituzionali del Senato (aprile 2012);
- n. 352, Parlamento e Governo nel testo base della Commissione affari costituzionali del Senato: elementi di diritto comparato (aprile 2012);
- n. 356, Ripartizione dei seggi per Regione: simulazione sui dati del censimento 2011 anticipati dall'ISTAT (maggio 2012);
- n. 357, Le leggi bicamerali 'paritarie' nei progetti di revisione costituzionale del 2007 (cd. 'bozza Violante'), del 2005 (sottoposto a referendum nel 2006) e del 1998 ('Bicamerale D'Alema') (maggio 2012);

## NOTA DI LETTURA

Il testo approvato dalla Commissione Affari costituzionali del Senato nella seduta del 29 maggio 2012 (A.S. n. 24 e abbinati - A) modifica la Costituzione per i seguenti profili:

- abbassamento dell'*età* richiesta per l'*elettorato* passivo nonché (nell'elezione del Senato) per l'elettorato attivo;
- riduzione del *numero dei parlamentari*;
- trasformazione del *bicameralismo* da paritario a differenziato, con esclusivo riguardo al procedimento legislativo;
- raccordo (entro il Senato) con le *autonomie territoriali* regionali;
- ampliamento dei poteri del *Governo nel procedimento legislativo*;
- rafforzamento del ruolo del *Presidente del Consiglio dei ministri*, quale unico destinatario della fiducia parlamentare (di ambedue le Camere) e quale titolare della proposta di revoca dei ministri nonché della proposta di scioglimento delle Camere (o di una Camera) in caso di denegata fiducia;
- introduzione della *sfiducia costruttiva*;
- introduzione di disposizioni prefiguranti in qualche misura uno 'statuto delle *Opposizioni*'.

### **Abbassamento dell'età dell'elettorato**

Il disegno di legge modifica il requisito anagrafico dell'*elettorato passivo*, diminuendo l'età per accedere così alla Camera dei deputati (da venticinque a ventuno anni) come al Senato (da quaranta a trentacinque anni).

Modifica inoltre il requisito anagrafico dell'*elettorato attivo* per l'elezione del Senato, diminuendo l'età da venticinque a diciotto anni (implicitamente, per soppressione della previsione circa tale requisito anagrafico recata dall'articolo 58, primo comma, della Costituzione quale attualmente vigente: talché si applicherebbe il requisito della maggiore età, sancito per essere elettori dall'articolo 48 della Costituzione).

Non viene invece modificato l'art. 58, primo comma, laddove statuisce che *l'elezione dei Senatori* sia *a suffragio universale e diretto* - in tal modo precludendo una composizione del Senato affidata ad elezioni di secondo grado o altra forma di designazione (come talora prospettato nel dibattito sulla riforma costituzionale, nella variegata prefigurazione di un 'Senato delle Regioni').

La riduzione dell'età è previsione comune a molti dei disegni di legge costituzionale esaminati dalla Commissione Affari costituzionali (nell'attuale XVI legislatura).

Di eguale contenuto rispetto alle previsioni appena sopra illustrate, erano gli A.S. n. 216 (Cossiga) - disegno di legge il quale ripresenta, immutate, le elaborazioni della Bicamerale per le riforme costituzionali che fu presieduta dall'on. D'Alema nel 1997-98 - e n. 1114 (Pastore e altri).

Un più accentuato abbassamento dell'età per l'elettorato passivo del Senato (a trent'anni; del pari ventuno anni, invece per la Camera) era previsto dall'A.S. n. 1218 (Malan).

L'A.S. n. 3204 (Calderoli e altri) diminuiva l'età per essere eletti alla Camera e al Senato, rispettivamente a ventuno e venticinque anni. Diminuiva inoltre l'età per essere elettori del Senato, a diciotto anni.

Un ancor più marcato abbassamento - a diciott'anni, per l'elettorato così attivo come passivo - era proposto (con varia tecnica legislativa) dagli A.S. n. 24 (Peterlini, limitatamente al Senato, giacché quel disegno trattava solo di Senato), n. 894 (D'Alia), n. 1086 (Ceccanti e altri), n. 1548 (Benedetti Valentini), n. 1589 (Finocchiaro e altri), n. 1590 (Cabras e altri), n. 2941 (Governo Berlusconi).

L'A.S. n. 3252 (Ceccanti, Pastore e altri) variava l'età solo per l'elettorato attivo del Senato (diminuendola a diciotto anni). L'A.S. n. 2319 (Bianco e altri) univa a tale variazione la diminuzione (a venticinque anni) dell'età per essere eleggibili in Senato. Quest'ultimo disegno di legge aveva ad esclusivo oggetto tale ordine di previsioni.

Nulla prevedevano su questa materia invece gli A.S. n. 1761 (Musso e altri), n. 2784 (Poli Bortone e altri), n. 3183 (Fistarol) - né gli A.S. n. 873 (Pinzger e Thaler Ausserhofer), circoscritto alla riforma degli articoli 92 e 94 della Costituzione, e n. 3210 (Ramponi e altri), circoscritto alla presenza delle donne nella rappresentanza parlamentare.

In tema di elettorato passivo, un disegno di legge costituzionale - d'iniziativa del Governo Berlusconi - è stato approvato dalla Camera dei deputati (A.C. n. 4358) il 21 settembre 2011 in prima deliberazione, e trasmesso al Senato (A.S. n. 2921). Esso prevede, sia per la Camera sia per il Senato, che gli elettori siano insieme eleggibili, con il medesimo requisito di età (dunque venticinque anni per il Senato, diciotto per la Camera).

La proposta di legge costituzionale A.C. n. 553 e abb.-A della XV legislatura (cosiddetta 'bozza Violante', nel testo unificato approvato dalla Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati il 17 ottobre 2007) riduceva l'età per l'elettorato passivo della Camera a diciotto anni, ed abrogava l'articolo 58 della Costituzione recante i requisiti speciali per l'elettorato attivo e passivo del Senato (peraltro, il Senato era, in quella proposta, non elettivo diretto bensì in secondo grado, dai Consigli regionali nel proprio interno).

Il disegno di legge costituzionale approvato in duplice deliberazione dal Parlamento nel corso della XIV legislatura (A.S. n. 2544-D), indi sottoposto (ai sensi dell'articolo 138, secondo comma della Costituzione) a *referendum*, che si svolse il 25-26 giugno 2006 e non lo confermò - diminuiva l'età per essere eletti alla Camera e al Senato, rispettivamente a ventuno e venticinque anni.

Diminuiva inoltre l'età per essere elettori del Senato, a diciotto anni (sono proposte riprese dall'A.S. n. 3204, Calderoli e altri, sopra ricordato).

Entro i testi elaborati o esaminati dalla Commissione parlamentare per le riforme costituzionali istituita nella XIII legislatura ('Bicamerale D'Alema') (A. C. n. 3931-A -

A.S. n. 2583-A) figuravano previsioni analoghe a quelle del disegno di legge in commento.

### **Riduzione del numero dei parlamentari**

Il disegno di legge riduce il *numero di Deputati* (da 630) a 508, dei quali otto (non già dodici, come è previsto dalla Costituzione vigente) eletti nella circoscrizione Estero.

E riduce il *numero di Senatori* (da 315) a 254, dei quali quattro (non già sei) eletti nella circoscrizione Estero.

*Non* modifica l'articolo 59 della Costituzione, relativo ai Senatori a vita e ai Senatori di diritto e a vita.

Modifica il *numero minimo di Senatori per Regione*, pari a sei (anziché sette). Immutata è la previsione costituzionale del numero minimo di Senatori per la regione Molise (due) e Valle d'Aosta (uno).

*Si rinvia alla sezione documentaria n. 1, per una simulazione della ripartizione per circoscrizioni dei seggi della Camera dei deputati nonché della ripartizione per Regione dei seggi del Senato, quali conseguenti alle determinazioni del disegno di legge sopra accennate.*

*Si rinvia alla sezione documentaria n. 2, per un raffronto comparativo del numero di parlamentari in Europa.*

*Ambedue le sezioni sono a cura del Servizio Studi del Senato.*

La *riduzione del numero dei parlamentari* è stata, nella presente XVI legislatura, tema affrontato da più disegni di legge presentati in Senato.

Alcuni di essi avevano per oggetto *esclusivo* quella riduzione. Altri la ponevano entro un più ampio disegno di revisione, tale da incidere su più disposizioni della Parte II della Costituzione.

Nei primi, la composizione numerica parlamentare prospettata era la seguente:

<b>A.S.</b>	<b>INIZIATIVA</b>	<b>CAMERA</b>	<b>SENATO</b>	<b>TOTALE</b>
1178	Zanda e altri	400	200	600
1633	Benedetti Valentini	508	254	762
2821	Peterlini	300	150	450
2848	Bodega e altri	250	250	500
2891	Belisario e altri	300	150	450
2893	Lauro	285	95	380
<b>Testo unificato</b> rel. Boschetto e Bianco; Commissione Affari costituzionali (20 settembre 2011)		450	250	700

A tale numero di parlamentari, occorre aggiungere i Senatori a vita (ad eccezione dell'A.S. n. 2893, che ne prevedeva l'abrogazione; l'A.S. n. 2821 ne riduceva il numero a tre).

I disegni di legge che invece avevano una ampia portata di revisione, comunque prevedevano - *tutti* - la riduzione del numero dei parlamentari, nel modo che segue:

<b>A.S.</b>	<b>INIZIATIVA</b>	<b>CAMERA</b>	<b>SENATO</b>	<b>TOTALE</b>
24	Peterlini	vigente	240	870 (+ senatori a vita)
216	Cossiga	min. 400/mass. 500	200	min. 600/mass. 700 (+ senatori a vita)
894	D'Alia	512	187	699 (+ senatori a vita)
1086	Ceccanti e altri	470	143	613 (+ senatori a vita)
1114	Pastore e altri	518	252	770 + deputati a vita
1218	Malan	400	150	550
1548	Benedetti Valentini	462	306	768 + deputati a vita (+ senatori a vita di diritto)
1589	Finocchiaro e altri	506	213	719 (+ senatori a vita)
1590	Cabras e altri	400	239	639
1761	Musso e altri	min. 424/mass. 630	min. 212/mass. 315	min. 636/mass. 1045 (+ senatori di diritto)
2784	Poli Bortone e altri	315	174	489
2875	Oliva	min. 500/mass. 600	min. 200/mass. 290	min. 700/mass. 890 (+ senatori a vita)
2941	Governo Berlusconi	250	250	500 + deputati a vita di diritto
3183	Fistarol	350	150	500 (+ senatori a vita)
3204	Calderoli e altri	200	200	400

A.S.	INIZIATIVA	CAMERA	SENATO	TOTALE
3252	Ceccanti, Pastore e altri	450	225	675 (+ senatori a vita)

La proposta di legge costituzionale A.C. n. 553 e abb.-A della XV legislatura (cosiddetta 'bozza Violante', nel testo unificato approvato dalla Commissione Affari Costituzionali della Camera dei deputati il 17 ottobre 2007) prevedeva: per la Camera dei deputati, 512 membri; per il Senato, 186 membri (più i Senatori a vita).

Il disegno di legge costituzionale approvato in duplice deliberazione dal Parlamento nel corso della XIV legislatura (A.S. n. 2544-D), indi sottoposto a *referendum* il 25-26 giugno 2006, prevedeva: per la Camera dei deputati, 518 membri (più i Deputati a vita di diritto); per il Senato, 252 membri.

Entro i testi elaborati o esaminati dalla Commissione parlamentare per le riforme costituzionali istituita nella XIII legislatura ('Bicamerale D'Alema') (A. C. n. 3931-A - A.S. n. 2583-A) si prevedeva: per la Camera dei deputati, un numero compreso tra 400 e 500 membri (da determinarsi con legge); per il Senato, 200 membri (più i Senatori a vita di diritto).

Per quanto riguarda il *numero minimo di Senatori per Regione*, esso era variamente determinato dai disegni di legge sopra ricordati.

Posto che nessuno di essi modificava la previsione costituzionale vigente relativa al numero minimo di Senatori per Molise (due) e Valle d'Aosta (uno), per le altre regioni il numero minimo prospettato è di:

**7** Senatori (dunque la previsione costituzionale vigente): A.S. n. 1761 (Musso e altri); n. 2784 (Poli Bortone e altri).

**6** Senatori: A. S. n. 1114 (Pastore e altri); n. 1590 (Cabras e altri).

**5** Senatori: A.S. n. 24 (Peterlini); n. 1086 (Ceccanti e altri); n. 2875 (Oliva); n. 2941 (Governo Berlusconi); n. 3204 (Calderoli e altri); n. 3252 (Ceccanti, Pastore e altri).

**4** Senatori: A.S. n. 216 (Cossiga).

**3** Senatori: A.S. n. 3183 (Fistarol);

**2** Senatori: A.S. n. 1218 (Malan).

Gli A.S. n. 894 (D'Alia) e n. 1589 (Finocchiaro e altri) determinavano il numero di Senatori spettanti alle regioni in ragione della popolazione di esse (per fasce di popolazione).

L'A.S. n. 1548 (Benedetti Valentini) non recava previsioni relative ad un numero minimo di Senatori per regione.

Per quanto riguarda la **regione Trentino-Alto Adige**, alcuni disegni di legge prevedevano per essa un apposito numero minimo di Senatori (pari a sei: tre per ogni provincia autonoma): così gli A.S. n. 24 (Peterlini); n. 894 (D'Alia); n. 1086 (Ceccanti e altri); n. 1589 (Finocchiaro e altri); n. 3252 (Ceccanti, Pastore e altri).

Prevedevano un numero minimo di 6 Senatori per regione sia la cd. 'bozza Violante' (approvata dalla Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati il 17 ottobre 2007) (incluso il Trentino-Alto-Adige: tre per provincia autonoma) sia il disegno di legge costituzionale approvato in duplice deliberazione dal Parlamento nel corso della XIV legislatura (A.S. n. 2544-D), indi sottoposto a *referendum* il 25-26 giugno 2006.

Era pari a 4 Senatori invece la previsione presente nei testi elaborati entro la Bicamerale per le riforme costituzionali del 1997-1998.

In merito alla *circostrizione Estero*, i sedici disegni di legge costituzionale sopra menzionati presentavano le seguenti determinazioni numeriche:

A.S.	INIZIATIVA	CAMERA CIRC. ESTERO	SENATO CIRC. ESTERO
24	Peterlini	[12 ]	NO ESTERO
216	Cossiga*	- - -	- - -
894	D'Alia	12	6
1086	Ceccanti e altri	NO ESTERO	5
1114	Pastore e altri	18	NO ESTERO
1218	Malan	NO ESTERO	NO ESTERO
1548	Benedetti Valentini	12	6
1589	Finocchiaro e altri	6	12
1590	Cabras e altri	8	NO ESTERO
1761	Musso e altri	12	6
2784	Poli Bortone e altri	[12 ]	NO ESTERO
2875	Oliva	SÌ ( non specifica quanti)	NO ESTERO
2941	Governo Berlusconi	5	NO ESTERO
3183	Fistarol	12	NO ESTERO
3204	Calderoli e altri	NO ESTERO	NO ESTERO
3252	Ceccanti, Pastore e altri	NO ESTERO	NO ESTERO

\*L'A.S. n. 216 (Cossiga) non recava previsioni in materia (riproducendo le elaborazioni della 'Bicamerale D'Alema', antecedente l'istituzione della circostrizione Estero per l'elezione delle Camere, la quale fu disposta dalla legge costituzionale n. 21 del 2000).

La proposta di legge costituzionale A.C. n. 553 e abb.-A della XV legislatura (cosiddetta 'bozza Violante', nel testo unificato approvato dalla Commissione Affari Costituzionali della Camera dei deputati il 17 ottobre 2007) prevedeva: per la Camera dei deputati, 12 eletti nella circostrizione Estero; per il Senato, 6 eletti (dunque, manteneva la previsione costituzionale attualmente vigente).

Il disegno di legge costituzionale approvato in duplice deliberazione dal Parlamento nel corso della XIV legislatura (A.S. n. 2544-D), indi sottoposto a *referendum* il 25-26 giugno 2006, prevedeva: per la Camera dei deputati, 18 eletti nella circostrizione Estero; per il Senato, nessuno.

I testi elaborati o esaminati dalla Commissione parlamentare per le riforme costituzionali istituita nella XIII legislatura ('Bicamerale D'Alema') (A. C. n. 3931-A - A.S. n. 2583-A) nulla prevedevano in materia di circoscrizione Estero (la quale fu istituita in tempo successivo, dalla legge costituzionale n. 1 del 2000).

## **Un bicameralismo 'eventuale'**

Il disegno di legge rende 'eventuale' (con alcune eccezioni) il bicameralismo paritario, con esclusivo riguardo all'esercizio della *funzione legislativa*.

*Non* incide sulla compartecipazione alla relazione fiduciaria del Parlamento con il Governo, la quale permane attribuzione costituzionale di ambedue le Camere.

E' dunque il procedimento legislativo, il 'luogo' della riforma del bicameralismo.

*Sono queste, tra quelle vagliate presso la Commissione Affari costituzionali in sede referente, le disposizioni sottoposte a maggior lavoro di riflessione e riscrittura, e maggiormente mutate rispetto al testo base da quella inizialmente adottato.*

*La differenziazione del bicameralismo entro il procedimento legislativo avviene sulla scorta di un duplice criterio: per competenza materiale e procedimentale.*

Il nuovo testo dell'art. 72 distingue due forme di esercizio della funzione legislativa:

1. "collettiva", quando l'esame di entrambe le Camere è necessario;
2. altra (non specificamente denominata), in cui l'esame di una delle due Camere è eventuale.

Tale distinzione opera secondo un criterio materiale nel modo che segue.

1. La forma collettiva - *per la quale dunque permane il bicameralismo paritario perfetto quale vigente* - è prescritta per i disegni di legge:
  - in materia costituzionale ed elettorale;
  - concernenti le prerogative e le funzioni degli organi costituzionali e dei rispettivi componenti;
  - per i quali la Costituzione prescrive una maggioranza speciale di approvazione;

Si tratta - oltre alle leggi di revisione della Costituzione e alle altre leggi costituzionali, peraltro già ricomprese nell'elencazione - di:

- amnistia e indulto (articolo 79 della Costituzione);
  - legge di sistema in materia di contabilità e finanza pubblica (articolo 81, sesto comma);
  - conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni con ordinamento comune (articolo 116, terzo comma).
- di delegazione legislativa;
  - di conversione di decreti-legge;
  - di approvazione di bilanci e consuntivi;
  - di iniziativa governativa, che, al fine di garantire l'unità giuridica o economica della Repubblica e nel rispetto dei principi di leale collaborazione e sussidiarietà, intervengono nelle materie attribuite alla potestà legislativa regionale (*una sorta di supremacy clause o di attrazione in sussidiarietà 'verticale' della competenza legislativa: pare trasparire il riferimento all'articolo 72 della Costituzione tedesca, che legittima la legislazione del Bund per fini di tutela "dell'unità giuridica o dell'unità economica", la medesima formulazione ora richiamata*).

*Non è inclusa nel predetto elenco l'autorizzazione a ratificare trattati internazionali, talché non vi è piena coincidenza con la riserva d'Assemblea quale attualmente vigente ex art. 72, quarto comma.*

2. Per tutti gli altri disegni di legge, l'esame della seconda Camera è solo eventuale (bicameralismo 'eventuale').

Insieme alla distinzione fra bicameralismo necessario ed 'eventuale', il nuovo articolo 72 detta criteri volti a individuare in quale delle due Camere l'*iter* debba avere inizio, criteri che in parte si connettono alla predetta distinzione. In tal modo viene superato il sistema attuale, nel quale è sostanzialmente indifferente quale Camera inizi l'*iter*.

Infatti il terzo comma dispone che l'esame dei disegni di legge abbia inizio:

1 - nel caso di bicameralismo necessario, presso la Camera ove sono presentati (dunque al Senato le proposte di senatori, alla Camera quelle dei deputati, e le altre - del Governo, del Cnel, delle Regioni, di iniziativa popolare - nella Camera prescelta dai proponenti);

- 2 - al Senato solo se vertano su materie:

- prevalentemente di *legislazione concorrente*;

- prevalentemente ricadenti nell'ambito di applicazione dell'*articolo 119 della Costituzione*;
- ricadenti in una *riserva di «legge della Repubblica»*, ossia:
  - principi fondamentali per le leggi regionali che regolano il sistema d'elezione e i casi di incompatibilità e di ineleggibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali (articolo 122, primo comma);
  - ordinamento degli organi di giustizia amministrativa di primo grado istituiti nella Regione (articolo 125);
  - distacco di Province e Comuni da una Regione e aggregazione a un'altra (articolo 132, secondo comma);
  - mutamento delle circoscrizioni provinciali e istituzione di nuove Province (articolo 133).

3 - alla Camera tutte le altre.

L'assegnazione dei singoli disegni di legge all'una o all'altra Camera in applicazione della predetta regola è rimessa dal nuovo art. 72, quarto comma, a *una intesa fra i Presidenti dei due rami*, che dovrà essere disciplinata dai rispettivi Regolamenti e che la proposta espressamente definisce "insindacabile in ogni sede". Con tale formulazione si vorrebbe intendere che questa decisione non sia rilevabile come vizio *in procedendo*, nel sindacato di legittimità costituzionale di una legge infine approvata.

### **L'iniziativa parlamentare**

Sembrerebbe quindi potersi inferire, quanto all'iniziativa parlamentare, vuoi di deputati vuoi di senatori, che:

- ove l'iniziativa, per il suo contenuto, sia valutata dai Presidenti delle Camere (d'intesa fra loro) come richiedente l'esame bicamerale necessario, quella sarebbe assegnata alla Camera di appartenenza del proponente, per venire esaminata secondo l'*iter* oggi vigente;
- ove invece sia valutata come implicante l'esame bicamerale eventuale, essa verrebbe assegnata per la prima (e potenzialmente sola) lettura a quella delle due Camere che i Presidenti giudichino competente alla stregua dei criteri sopra illustrati, *dandosi così la inedita possibilità che una proposta di deputati sia esaminata dal (solo) Senato e una proposta di senatori dalla (sola) Camera, con la conseguente impossibilità del proponente di intervenire nell'esame del testo.*

Con diversa e alternativa interpretazione, ove si ritenesse che i disegni di legge di senatori restassero comunque radicati al Senato e quelli di deputati alla Camera, parrebbe discenderne una improcedibilità per le proposte presentate che esulassero dalla competenza alla prima lettura del ramo di appartenenza, con sostanziale limitazione al potere di iniziativa.

Per quanto riguarda lo svolgimento dell'*iter*, nei casi di bicameralismo 'eventuale', l'esame presso la Camera che non sia prima assegnataria diviene *eventuale* e con termini prestabiliti.

Obbligatoria è la trasmissione del disegno di legge approvato dalla Camera prima assegnataria all'altra Camera. Quest'ultima discute il disegno di legge solo se ne delibere (entro quindici giorni dalla trasmissione) l'esame. Non è previsto un *quorum* per tale deliberazione; è invece previsto per la *previa richiesta di riesame (un terzo dei componenti)*.

Il riesame (automatico, senza previa deliberazione sulla sua richiesta) si ha, inoltre, qualora lo richieda il Governo.

Ove l'esame sia deliberato (o richiesto dal Governo), questa seconda Camera ha disposizione i seguenti trenta giorni per approvare o respingere il disegno di legge. Qualora non si concluda l'*iter* entro quel termine, il disegno di legge si intende approvato.

Ove l'esame si concluda con una determinazione modificativa, il disegno di legge torna alla prima Camera assegnataria.

Per questa indi valgono i medesimi termini - i 15 giorni per la *richiesta di esame (con il relativo quorum di un terzo dei richiedenti)* come i 30 giorni per la deliberazione finale - valevoli già per l'altra (la seconda) Camera. In assenza di finale deliberazione nel termine prescritto, il testo si intende approvato quale licenziato dall'altra Camera.

In caso invece di approvazione con modifiche, il disegno di legge prosegue la sua *navette*, con applicazione dei medesimi termini (per la richiesta di esame e la finale deliberazione) e *quorum* (per la richiesta di esame), già valevoli per il precedente esame. Questo, finché non si raggiunga tra le due Camere una deliberazione (o un 'tacito assenso', quale mancata deliberazione finale entro il termine) convergente su un medesimo testo.

Viene meno, nel testo approvato dalla Commissioni Affari costituzionali, la cosiddetta 'regola della culla' prevista nel testo base (e che trovò elaborazione già entro la proposta di revisione costituzionale approvata dal Senato in prima lettura nel 1990, nella X legislatura: A.C. n. 4887, poi giunto all'esame dell'Aula della Camera: A.C. n. 4887-A), ossia

la previsione che la Camera prima assegnataria sia anche decisore ultimo e la *navette* trovi invalicabile il limite complessivo di tre letture.

Nel testo base, si prevedeva che permanessero collocati in un procedimento legislativo paritario o perfetto, i disegni di legge vertenti su materia oggetto di riserva di Assemblea. La riserva di Assemblea vi era dunque intesa quale preclusiva della 'regola della culla'; innanzi alla riserva d'Assemblea, il bicameralismo entro il procedimento legislativo sarebbe rimasto paritario.

*Tale previsione è stata modificata* nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione Affari costituzionali, nel convincimento che quel criterio al contempo escludesse dal procedimento paritario alcune materie ad esso pertinenti, includesse materie da non ricondurvi.

Ancora per il procedimento legislativo, il disegno di legge varato dalla Commissione Affari costituzionali demanda (con previsione sinora inedita in Costituzione, presente invece nei regolamenti parlamentari tuttavia per sedi 'istruttorie' diverse dalla referente) ai medesimi regolamenti la disciplina di un esame dei disegni di legge da parte di una commissione 'mista', composta in pari numero (e seconda la proporzione dei gruppi parlamentari) di Senatori e Deputati.

Reca inoltre una duplice modificazione della *riserva d'Assemblea*, quale vigente. Essa è estesa ai disegni di legge: di conversione dei decreti-legge (invero, è esplicitazione di disposizione già vigente, ma dettata dai regolamenti parlamentari); di adempimento di obblighi comunitari.

Ulteriori estensioni della riserva d'Assemblea (ai disegni di legge di amnistia e indulto; di attuazione dell'articolo 81, sesto comma della Costituzione<sup>3</sup>) erano previste nel testo base; sono state tuttavia espunte nel corso dell'esame da parte della Commissione Affari costituzionali.

Il procedimento legislativo come sopra delineato - bicamerale paritario ovvero differenziato - si applica anche per i disegni di legge oggetto di *rinvio* da parte del Presidente della Repubblica.

La più gran parte dei disegni di legge costituzionale in tema di riforma del Parlamento e del Governo all'esame della Commissione Affari costituzionali del Senato, ridisegnava la disciplina del procedimento legislativo.

---

<sup>3</sup> L'articolo 81 (che è stato oggetto di revisione costituzionale nella presente XVI legislatura) prevede al sesto comma: "Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale".

Facevano eccezione gli A.S. n. 24 (Peterlini), n. 1761 (Musso e altri), n. 2875 (Oliva), in quanto essi circoscrivevano la loro proposta alla composizione del Parlamento - nonché e gli A.S. n. 873 (Pinzger e Thaler Ausserhofer), n. 2319 (Bianco e altri), n. 3210 (Ramponi e altri), perché circoscritti, si è innanzi accennato, ad alcuni puntuali ambiti di revisione.


Le proposte riformatrici del procedimento legislativo erano assai articolate, sicché non è qui possibile per ragioni di spazio richiamarle. Si rinvia al *dossier* n. 309, *Parlamento e Governo nei disegni di legge costituzionale presentati in Senato*, ottobre 2011 (che non teneva conto, in quanto presentati successivamente, degli A.S. n. 3183, n. 3204, n. 3252).

In estrema sintesi: la proposta di legge costituzionale A.C. n. 553 e abb.-A della XV legislatura (cosiddetta 'bozza Violante', 17 ottobre 2007) prevedeva: una elencazione delle materie a competenza legislativa bicamerale; l'assegnazione al Senato dei disegni di legge di determinazione dei principi fondamentali, *ex* articolo 117, terzo comma della Costituzione (con successiva trasmissione alla Camera dei deputati, ultima deliberante); l'assegnazione alla Camera per le altre materie (con esame del Senato dietro richiesta di un quinto, e in caso di modifica, deliberazione ultima della Camera).

Il disegno di legge costituzionale sottoposto a *referendum* nel 2006 prevedeva: l'elencazione delle materie oggetto di una competenza legislativa bicamerale; l'assegnazione alla Camera dei deputati dei disegni di legge di legislazione statale esclusiva; l'assegnazione al Senato dei disegni di legge di legislazione statale concorrente. Vi era potere di proposta di modifiche, da parte della Camera non prima assegnataria, sulle quali la Camera prima assegnataria avrebbe deciso in via definitiva. Per le leggi bicamerali perfette, era prevista una commissione mista con funzione redigente, quando le due Camere avessero approvato testi diversi.

Questo meccanismo 'conciliativo' era già stato delineato entro i testi prospettati dalla 'Bicamerale D'Alema', insieme con la previsione di: leggi 'monocamerali' (esaminate ed approvate in prima lettura dalla Camera dei deputati, con il Senato agente quale assemblea di riflessione, entro un termine prestabilito, esercitando un potere di richiamo attribuito a un terzo dei suoi componenti e proponendo modifiche, sulle quali la Camera dei deputati avrebbe deliberato in via definitiva); leggi bicamerali perfette (quivi la commissione di conciliazione).

## L'ITER NEL BICAMERALISMO EVENTUALE



## **Raccordo con le Regioni**

Un maggiore coordinamento con le *autonomie territoriali* ed una espressione di loro orientamenti *entro* il procedimento legislativo nazionale, è perseguito incidendo sulla composizione non già del Senato bensì di un suo organo.

A tal fine, è prevista in esso (con disposizione che non entra a far parte del testo costituzionale) una Commissione per le questioni regionali, a *composizione mista*, per metà di rappresentanti regionali (uno per ciascuna regione o provincia autonoma, eletto dal Consiglio regionale o provinciale autonomo, su proposta della Giunta), per metà di Senatori (tra i quali è comunque scelto il Presidente, dietro designazione del Presidente del Senato).

Questa Commissione è chiamata ad esprimere parere obbligatorio sui disegni di legge incidenti su materia di legislazione concorrente o ricadenti nell'ambito dell'articolo 119 della Costituzione (dei quali, pertanto, il Senato sia primo assegnatario).

L'effetto di un parere contrario (o condizionato a specifiche modificazioni) è la sottoposizione della deliberazione in Assemblea a votazione nominale (pertanto inclusiva dell'accertamento del numero legale).

In tal modo si delinea un avvicinamento se non equiparazione, quanto ad effetti procedurali, al 'filtro' previsto nei regolamenti parlamentari per altri organi (la Commissione Bilancio). Spetterà al regolamento parlamentare calibrare più puntualmente questo riguardo (con la previsione o meno, ad esempio, di un effetto di rimessione all'Assemblea conseguente al parere contrario).

L'integrazione della rappresentanza politica con la rappresentanza territoriale, così prevista, ha carattere funzionale, non già strutturale (come suggerisce la dicitura di Commissione "paritetica").

Questa Commissione (monocamerale entro il Senato) sostituisce - acquisendone le funzioni - la Commissione (bicamerale) per le questioni regionali, prevista dall'articolo 126 della Costituzione.

Molti disegni di legge costituzionale esaminati dalla Commissione Affari costituzionali del Senato nella XVI legislatura, miravano alla rideterminazione del Senato, quale Camera federale o delle autonomie (ad eccezione degli A.S. n. 216, Cossiga; n. 1761, Musso e altri; n. 2875, Oliva, i quali non innovano rispetto alla "base regionale" vigente; così come, di là della terminologia di Senato "federale", l'A.S. n. 3252, Ceccanti, Pastore e altri).

Essi declinava peraltro in modo assai vario quella determinazione.

Il *mantenimento dell'elezione popolare diretta* era perseguito dagli A.S. n. 24 (Peterlini), n. 1086 (Ceccanti e altri), n. 1114 (Pastore e altri), n. 2941 (Governo

Berlusconi), n. 3183 (Fistarol), n. 3204 (Calderoli), combinata con alcuni altri elementi, variamente prospettati, quali: la contestualità dell'elezione dei Senatori delle singole regioni, rispetto all'elezione del Consiglio o Assemblea regionale della regione (o Consiglio provinciale, per il Trentino Alto-Adige); la partecipazione dei Senatori a tali organi consiliari ("con diritto di intervento, obbligo di relazione e senza diritto di voto"); una normativa elettorale stabilita dalla legge regionale (con il vincolo, che sarebbe costituzionalmente sancito, della ripartizione in collegi uninominali); la partecipazione - con oppure senza diritto di voto - all'attività del Senato, di rappresentanti dei Consigli regionali o delle province autonome nonché dei Consigli delle autonomie locali; la previsione che le deliberazioni del Senato non siano valide se non siano state prese con la presenza di Senatori espressi da almeno un terzo delle regioni.

L'A.S. n. 1218 (Malan) puntava alla contestualità dell'elezione senatoriale con quella del Presidente della Giunta regionale (salvo diversa disposizione statutaria regionale); inoltre differenziava il Senato dalla Camera per durata (sei anni, in luogo di quattro per la Camera) e per modalità di rinnovo (parziale, di un terzo ogni due anni).

Altri disegni prevedevano, di contro, *una elezione di secondo grado*. Così gli A.S. n. 894 (D'Alia) e n. 1589 (Finocchiaro e altri), i quali si riannodavano (con alcune rielaborazioni, nel caso dell'A.S. n. 1589) alle deliberazioni della cd. 'bozza Violante' (il testo licenziato dalla Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati, il 17 ottobre 2007). Essi affidavano dunque ai Consigli regionali l'elezione - al loro interno, con voto limitato - di una parte dei Senatori; al Consiglio delle autonomie locali l'elezione - all'interno dei Consigli comunali, provinciali e delle Città metropolitane - della restante parte di Senatori. Il numero di Senatori era ripartito tra le regioni secondo le fasce di abitanti.

L'A.S. n. 2784 (Poli Bortone e altri) faceva dei Consigli comunali l'ente elettore, cui si aggiungevano alcuni Senatori (venti) designati dalle regioni. Membri di diritto sono, al contempo, i componenti delle Giunte regionali designati dai rispettivi Presidenti, in relazione alle materie oggetto di discussione.

*Una composizione 'mista'* - in parte elettiva diretta, in parte di rappresentanza degli enti territoriali - era invece prefigurata dall'A.S. n. 1590 (Cabras e altri), nonché dall'A.S. n. 216 (Cossiga), quest'ultimo limitatamente però a quando il Senato operi in sessione speciale, ossia, secondo quella proposta, allorché il procedimento legislativo verta su particolari materie. L'integrazione della composizione è in tal caso con rappresentanti dei Consigli comunali, provinciali, regionali, scelti al loro interno (in numero pari ai Senatori elettivi spettanti per regione). Il predetto A.S. n. 216, si è ricordato, faceva proprie elaborazioni emerse nella 'Bicamerale D'Alema'.

Menzione a sé richiede l'A.S. n. 1548 (Benedetti Valentini), il quale manteneva il Senato come elettivo diretto, facendo della Camera dei deputati la rappresentanza più accosta al pluralismo territoriale, sì elettiva diretta ma a composizione mista (per metà su liste "a carattere civico in specifica rappresentanza dei territori", per l'altra metà in rappresentanza delle categorie sociali e produttive).

Delle proposte del 2007 e del 1998 si è fatto cenno immediatamente sopra. Il disegno di legge costituzionale sottoposto a *referendum* nel 2006 prevedeva un Senato a suffragio diretto (con elezioni contestuali a quelle dei Consigli regionali), integrato con rappresentanti eletti dai Consigli regionali e dai Consigli delle autonomie locali - senza che essi avessero diritto di voto.

## **Il Governo nel procedimento legislativo**

Il disegno di legge mira a rafforzare l'incidenza del Governo nel procedimento legislativo, riconoscendogli una triplice potestà di richiesta circa un disegno di legge:

- di iscrizione con priorità all'ordine del giorno delle Camere (previsione che verrebbe così costituzionalizzata);
- di esame e voto finale entro un termine determinato;
- (decorso quel termine) di voto parlamentare 'bloccato', senza emendamenti agli articoli.

Con questa strumentazione, la proposta persegue una maggiore certezza dei tempi per il Governo nel procedimento legislativo, assicurata dai regolamenti parlamentari vigenti in modo cogente solo per procedimenti speciali, quali la conversione di decreti-legge e la legge di stabilità - elemento che ha concorso ad una dilatazione contenutistica dei disegni di legge finanziaria e dei 'collegati' in passato, così come concorre ad una inflazione della decretazione d'urgenza - nonché persegue una *maîtrise* governativa del flusso emendativo nella deliberazione parlamentare, diversa rispetto a quella invalsa nella prassi mediante l'abbinamento di maxi-emendamenti e questione di fiducia.

La proposta pare demandare ai regolamenti parlamentari una compiuta rimediazione di questo insieme di profili e problematiche, sì da assicurare un armonico inserimento delle garanzie procedurali del 'Governo in Parlamento' entro una forma, per quanto razionalizzata, di governo parlamentare.

La definizione di uno 'statuto' del Governo in Parlamento, circa l'organizzazione dei lavori e i tempi della decisione, era presente in alcuni dei disegni di legge costituzionali presentati nella XVI legislatura.

Attribuzione al Governo della potestà di incidere sull'ordine del giorno delle Camere, indicando priorità e ordine di discussione, in caso di disegni di legge d'iniziativa governativa o da esso fatti propri; previsione che su richiesta del Governo per quegli stessi disegni di legge (o per quelli dichiarati urgenti), vi sia un termine per l'esame e la deliberazione: erano le indicazioni presenti, pur con alcune varianti, negli A.S. n. 894 (D'Alia e altri), n. 1589 (Finocchiaro e altri), n. 1548 (Benedetti Valentini), n. 2941 (Governo Berlusconi). Così anche l'A.S. n. 1114 (Pastore e altri) - il quale prevedeva l'ulteriore facoltà per il Governo, ove sia decorso il termine di esame, di chiedere venga votato (articolo per articolo e con voto finale) il testo proposto o fatto proprio dal Governo.

La previsione che il Governo possa chiedere l'iscrizione con priorità nell'ordine del giorno delle Camere nonché il voto entro una data determinata, era presente in ciascuna delle tre proposte di riforma costituzionale, elaborate nelle legislature XIII, XIV, XV, innanzi ricordate.

Altresì la facoltà di richiedere il voto 'bloccato' era prevista nel disegno sottoposto a *referendum* nel 2006.

### **Rafforzamento del Presidente del Consiglio dei ministri: revoca dei ministri e scioglimento anticipato (in caso di sfiducia)**

E' prevista la proposta, da parte del Presidente del Consiglio, non più solo della nomina ma anche della *revoca* dei ministri.

Si tratta di *proposta*: l'atto è del Presidente della Repubblica.

Inoltre, diviene *solo il Presidente del Consiglio* (non più l'organo collegiale) il titolare del rapporto fiduciario con il Parlamento.

Peraltro, la fiducia gli è votata - dalle due Camere - *dopo* la formazione del Governo.

Vi è così qualche mitigamento (in Germania, la fiducia precede ed è accordata addirittura senza dibattito) rispetto ad un modello di Governo del Cancelliere, dal quale alcune suggestioni pur promanano, nell'impostazione del testo in commento.

Questo pare ispirarsi all'articolo 68 della Costituzione tedesca, nel prevedere altresì la proposta da parte del Presidente del Consiglio di scioglimento parlamentare, quando una Camera (in Germania solo il *Bundestag*) gli neghi la fiducia da esso richiesta.

E' da notare come lo scioglimento (che permane formalmente atto del Presidente della Repubblica) possa, secondo la proposta in esame, esser disposto anche per una sola Camera (confermando previsione contenuta nell'articolo 88, primo comma della Costituzione vigente).

*Potere di (proposta di) nomina e revoca dei ministri da un lato, titolarità della fiducia dall'altro, in capo al Presidente del Consiglio, parrebbero mettere in dubbio la sfiducia individuale nei confronti di singoli ministri, attualmente consentita.*

Circa **la relazione fiduciaria**, alcuni disegni di legge costituzionale della XVI legislatura prospettavano una deliberazione della fiducia (non già al Governo bensì) al Presidente del Consiglio dei ministri (o Primo Ministro, in alcune proposte). Così gli A.S. n. 873 (Pinzger e Thaler Ausserhofer), n. 894 (D'Alia), n. 1114 (Pastore e altri); n. 1589 (Finocchiaro e altri), n. 3252 (Ceccanti, Pastore e altri).

L'A.S. n. 1590 (Cabras e altri) abrogava la previsione di una verifica fiduciaria all'atto di formazione del Governo.

La titolarità del solo Presidente del Consiglio della fiducia parlamentare era prevista sia dalla cd. 'bozza Violante' del 2007 sia dal disegno di legge costituzionale sottoposto a *referendum* nel 2006.

Alcuni disegni di legge prevedevano, sul versante parlamentare, una relazione fiduciaria monocamerale, ossia intercorrente con la sola Camera dei deputati. Così gli

A.S. n. 216 (Cossiga), n. 873 (Pinzger e Thaler Ausserhofer), n. 1086 (Ceccanti e altri), n. 1114 (Pastore e altri), n. 1589 (Finocchiaro e altri), n. 1590 (Cabras e altri), n. 2784 (Poli Bortone e altri), n. 3204 (Calderoli e altri), n. 3252 (Ceccanti, Pastore e altri).

L'A.S. n. 1548 (Benedetti Valentini) rendeva il solo Senato partecipe della relazione fiduciaria. L'A.S. n. 1218 (Malan), calibrato sulla forma di governo statunitense, escludeva la configurabilità di una relazione fiduciaria tra Parlamento ed Esecutivo.

Gli altri disegni di legge non modificavano il tratto bicamerale della relazione fiduciaria, secondo la Costituzione vigente.

I tre progetti di riforma costituzionale delle legislature XIII, XIV, XV, sopra ricordati, prevedevano tutti una relazione fiduciaria monocamerale (con la sola Camera dei deputati).

Circa la **revoca dei ministri** (nonché la loro nomina), essa era attribuita al Presidente del Consiglio dagli A.S. n. 1114 (Pastore e altri), n. 1590 (Cabras e altri), n. 2941 (Governo Berlusconi), n. 3204 (Calderoli e altri).

Configuravano invece come sua "la proposta", rispetto ad un atto che è del Presidente della Repubblica, gli A.S. n. 873 (Pinzger e Thaler Ausserhofer), n. 894 (D'Alia e altri), n. 1086 (Ceccanti e altri), n. 1548 (Benedetti Valentini), n. 1589 (Finocchiaro e altri), n. 3252 (Ceccanti, Pastore e altri).

La "proposta" della revoca dei ministri, da parte del Presidente del Consiglio, era tratteggiata sia nella proposta di legge costituzionale approvata dalla Commissione Affari costituzionali il 17 ottobre 2007 sia nei testi elaborati entro la Commissione Bicamerale del 1997-98.

Il disegno di legge costituzionale sottoposto a *referendum* nel 2006 invece sanciva una nomina e revoca quali atti esclusivi del Presidente del Consiglio.

Circa lo **scioglimento**, alcuni disegni di legge prevedevano che le dimissioni del Presidente del Consiglio possano - seppur non automaticamente - importare lo scioglimento (della Camera compartecipe della relazione fiduciaria) e la conclusione anticipata della legislatura.

Per questo riguardo, scrivevano di "richiesta" dello scioglimento da parte del Presidente del Consiglio, gli A.S. n. 1086 (Ceccanti e altri), n. 1548 (Benedetti Valentini), n. 2941 (Governo Berlusconi), n. 3252 (Ceccanti, Pastore e altri).

L'A.S. n. 1114 (Pastore e altri) è l'unico che prevedesse uno scioglimento automatico, all'approvazione di una mozione di sfiducia (salvo che essa sia 'costruttiva': v. *infra*).

Il disegno di legge costituzionale sottoposto a *referendum* nel 2006 prevedeva uno scioglimento automatico in caso di dimissioni del Presidente del Consiglio - così come prevedeva uno scioglimento su sua richiesta, senza dimissioni. Non vi sarebbe stato scioglimento in caso di approvazione da parte del Parlamento di una mozione recante l'indicazione di un nuovo Presidente del Consiglio.

Secondo la proposta emersa nella Bicamerale della XIII legislatura, lo scioglimento avrebbe "potuto" esser disposto dal Presidente della Repubblica, in caso di dimissioni del Governo.

## Sfiducia costruttiva

Il richiamo all'esperienza costituzionale tedesca pare emergere per una delle più rilevanti innovazioni proposte: l'introduzione della sfiducia costruttiva (presente peraltro anche nell'ordinamento spagnolo; ed è affiorata nell'ordinamento inglese, a seguito dell'approvazione del *Fixed-Term Parliaments Act 2011*).

Si sono ricordate le conseguenze di un diniego parlamentare, innanzi ad una richiesta di fiducia da parte del Presidente del Consiglio. Il Parlamento tuttavia può assumere esso stesso l'iniziativa di una verifica della relazione fiduciaria, con lo strumento della mozione di sfiducia.

Ebbene, la mozione di sfiducia è previsto debba contenere l'indicazione del nuovo Presidente del Consiglio (dove il suo carattere 'costruttivo').

La proposta eleva il *quorum* di sottoscrizione della mozione di sfiducia, ai fini della presentazione: esso diviene (da un decimo dei componenti della singola Camera di presentazione) un terzo dei componenti della Camera e dei componenti del Senato. L'iniziativa deve dunque essere da parte di una significativa minoranza presente entro ambedue le Camere.

La proposta eleva il *quorum* di sottoscrizione della mozione di sfiducia, ai fini della presentazione: esso diviene (da un decimo dei componenti della singola Camera di presentazione) un terzo dei componenti della Camera e dei componenti del Senato. L'iniziativa deve dunque esser *congiunta*, da parte di una significativa minoranza presente entro ambedue le Camere.

Ed è elevato il *quorum* di approvazione: esso diviene (da quello ordinario per le votazioni, da effettuarsi ad appello nominale secondo previsione dell'articolo 94, secondo comma della Costituzione) la maggioranza assoluta dei componenti della Camera e dei componenti del Senato.

La mozione di sfiducia è deliberata dal *Parlamento in seduta comune*.

Esso pare agire come riunione di due organi (ciascuno dei quali mantiene il proprio *quorum* di approvazione) più che come organo collegiale terzo (come è, invece, per le altre funzioni costituzionalmente attribuitegli). Questo profilo parrebbe stemperare la 'asimmetria' presente nella proposta, tra titolarità della potestà di conferimento (o di diniego) della fiducia - la quale è in capo a ciascuna Camera (con il 'deterrente', rispetto al diniego, di uno scioglimento che può fin essere monocamerale) - e titolarità della deliberazione sulla mozione di sfiducia, attribuita al Parlamento in seduta comune.

L'approvazione della (mozione di) sfiducia costruttiva preclude lo scioglimento.

Analogo effetto consegue l'indicazione di un nuovo Presidente del Consiglio nei ventuno giorni successivi alla richiesta di scioglimento.

Il 'designato' - dal Parlamento mediante la mozione di sfiducia costruttiva o la indicazione or ricordata - è nominato dal Presidente della Repubblica ed entra nel pieno delle sue funzioni, intendendosi la fiducia parlamentare già accordatagli mediante lo strumento di 'designazione'.

La **sfiducia costruttiva** era prevista dall'A.S. n. 3252 (Ceccanti, Pastore e altri).

L'A.S. n. 1114 (Pastore e altri) prevedeva il carattere 'costruttivo' della mozione di sfiducia come eventuale (in tal caso precludendo l'automatico scioglimento anticipato), comunque entro la medesima maggioranza uscita dalle elezioni.

La sfiducia è sempre costruttiva per l'A.S. n. 1548 (Benedetti Valentini), che prevedeva inoltre un 'ancoraggio' alla medesima maggioranza (in parte preponderante) che abbia votato la fiducia in avvio di legislatura, pena l'inabilità della sfiducia costruttiva a scongiurare un automatico scioglimento del Parlamento.

Dei progetti di riforma costituzionale delle precedenti XIII, XIV, XV legislature, innanzi più volte ricordati, quello della XIV indi sottoposto a *referendum* nel 2006 prevedeva una sfiducia costruttiva, come eventuale (preclusiva, in tal caso, dell'automatico scioglimento) ed ancorata (così nella sua approvazione come nella sua reiezione) alla maggioranza espressa dalle elezioni.

## **Verso uno 'statuto' delle Opposizioni**

Il disegno di legge introduce nel testo costituzionale una duplice previsione relativa alle Opposizioni.

Si dispone che i regolamenti parlamentari:

- garantiscano "le prerogative e i poteri" del Governo e della maggioranza come "i diritti" delle opposizioni delle minoranze, in ogni fase dell'attività parlamentare;
- prevedano le modalità per la discussione e votazione finale in tempi certi di proposte indicate dai gruppi parlamentari di opposizione.

Nei disegni di legge costituzionali presentati nella XVI legislatura, alcune delle proposte rafforzative del 'Governo in Parlamento' disegnavano, al contempo, una garanzia del ruolo e delle attività delle forze parlamentari di Opposizione.

Così era per gli A.S. n. 216 (Cossiga e altri), n. 1114 (Pastore e altri) e **n. 2941** governativo. Essi prevedevano (la determinazione da parte dei regolamenti parlamentari di) una attribuzione alle opposizioni e minoranze di tempi (e riserva di voto finale) per l'esame di proprie proposte. Prevedevano del pari l'assegnazione loro della presidenza di Commissioni o Giunte svolgenti compiti ispettivi e di garanzia.

Incideva su questo riguardo altresì la previsione che le inchieste parlamentari possano essere attivate su richiesta di un terzo dei componenti una Camera (A.S. n. 216) ovvero di un quarto (A.S. n. 1590).

### **Il dovere dei parlamentari di partecipare ai lavori**

E' previsione espressamente introdotta dal disegno di legge, entro il corpo dell'articolo 69 della Costituzione vigente (relativo all'indennità).

Il dovere di partecipazione ai lavori è riferito anche all'attività delle Commissioni.



**TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE  
APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
AFFARI COSTITUZIONALI DEL SENATO**



ONOREVOLI SENATORI. - La discussione in tema di riforme istituzionali ha compiuto ormai i suoi trenta anni in Parlamento: fu nel lontano 1983, infatti, che venne istituita la Commissione Bozzi, organo con funzioni esclusivamente di studio, ma già segnale di una ricerca diretta a tentare una revisione costituzionale concentrata sull'ordinamento della Repubblica.

Elemento rilevante e, oggi, di prevalente interesse nel dibattito in corso è senz'altro l'assetto del Parlamento: dall'esperienza di bicameralismo dei primi decenni repubblicani si prospetta un'evoluzione verso un nuovo modello parlamentare, fondato su caratteri e funzioni diverse per le due Camere. In effetti, la scelta del bicameralismo perfetto fu compiuta in Assemblea Costituente secondo ragioni storiche non secondarie, come quella di assicurare tutti i contrappesi possibili, anzitutto nella sede propria in cui si esprime la sovranità popolare, contro i timori di possibili torsioni autoritarie che vedevano nel Governo l'istituzione più critica, data la recente, ventennale dittatura. Ma dopo oltre sessanta anni di democrazia repubblicana quella preoccupazione si può dire definitivamente dissipata: una democrazia matura non teme, anzi incoraggia, la decisione governativa efficace, in un contesto di controlli e indirizzi parlamentari a loro volta efficienti e non dispersivi né ripetitivi. Perciò vi sono oggi condizioni di consenso generale che preludono a una scelta concorde, diretta ad abbandonare il bicameralismo tradizionale. Ma tale scelta è fondata non solo sul proposito di semplificare le istituzioni rappresentative e di ridurre le procedure parlamentari, bensì anche su un fattore innovativo: dare un principio di realizzazione a un disegno che si trova *in nuce* già nella

Costituzione del 1948, con il riferimento alla base regionale di elezione per il Senato. Di qui si sviluppa il proposito innovativo, convergente nel cercare un modello bicamerale differenziato, con un Senato che abbia una competenza orientata sulle materie di legislazione che incidono direttamente nel rapporto tra lo Stato, le Regioni e gli altri enti territoriali. Si aggiunge, al riguardo, la questione della composizione stessa delle Camere: essa è ritenuta prioritaria, per opinione pressoché unanime sia tra gli studiosi sia tra gli stessi attori politici sia, soprattutto, tra i cittadini, e qui in misura via via crescente e diffusa sino ad assumere il connotato di una richiesta imperativa. Il tema è quello, in breve, della riduzione del numero dei parlamentari, che si inserisce in un contesto generale di ridimensionamento, per quantità di componenti, delle assemblee elettive, dai consigli degli enti locali, a quelli delle Regioni, alle Camere del Parlamento. Giacché azioni coerenti allo scopo sono state compiute per molte delle assemblee territoriali, è maturo il tempo che il Parlamento si adegui a un indirizzo ormai ineludibile.

Altro elemento ricorrente, in tema di rapporti tra gli organi costitutivi nell'ordinamento repubblicano, è quello inerente al bilanciamento di poteri tra Parlamento e Governo: fin dalla discussione svolta nell'Assemblea Costituente vi è la questione di una forma di governo parlamentare orientata anche alla capacità effettiva di elaborare e realizzare la funzioni d'indirizzo politico che si manifestano nell'azione di governo. Di qui i temi, connessi, della stabilità dei governi, dei poteri del Governo in Parlamento e della funzionalità dei lavori parlamentari. In proposito va menzionato il celebre ordine del giorno Perassi, dal nome del proponente,

approvato il 5 settembre 1946 e diretto all'adozione del sistema parlamentare, «(...) da disciplinarsi, tuttavia, *con dispositivi idonei a tutelare le esigenze di stabilità dell'azione di governo e ad evitare degenerazioni del parlamentarismo*». Dunque, una questione aperta fin dalla genesi dell'ordinamento repubblicano.

La Commissione affari costituzionali ha operato nel solco di queste premesse: il testo unificato costituisce la sintesi, possibile e attuale, delle numerose e diverse proposte avanzate con i disegni di legge in materia; la scelta è quella di concentrare il tentativo di riforma su alcuni, qualificanti aspetti dell'ordinamento.

Tali elementi di revisione costituzionale riguardano la riforma del Parlamento e la forma di governo, con interventi diretti a razionalizzare il sistema secondo linee d'indirizzo largamente condivise: ridurre il numero dei parlamentari, favorire l'accesso alle cariche elettive di generazioni più giovani, affermare un principio di impegno degli eletti nell'attività parlamentare; risolvere la questione del bicameralismo nella scelta di un procedimento legislativo che preveda la necessità di una doppia deliberazione conforme solo per casi limitati; valorizzare gli interessi delle Regioni nel processo di formazione della legislazione nazionale; definire e integrare i poteri del Governo in Parlamento; introdurre elementi per uno statuto delle opposizioni; accentuare il primato del Presidente del Consiglio dei ministri nella compagine di governo; dare certezza alla tempestività delle deliberazioni parlamentari sulla legislazione proposta dal Governo; garantire stabilità di governo, anche con il ricorso alla cosiddetta sfiducia costruttiva.

Di conseguenza, il testo propone di modificare gli articoli 56, 57, 58, 64, 69, 70, 72, 92 e 94 della Costituzione, di adottare una disposizione finale (articolo 13 del testo medesimo) e di adeguare, in ragione delle modifiche ad alcuni dei citati articoli della Costituzione e per esigenze di coordinamento,

anche gli articoli 74, 75 e 126 della Costituzione.

Anzitutto, si prevede di ridurre da seicentotrenta a cinquecentootto il numero dei deputati, otto dei quali, anzichè dodici, da eleggere nella circoscrizione Estero, e da trecentoquindici a duecentocinquantaquattro quello dei senatori elettivi, quattro dei quali, invece di sei, nella circoscrizione Estero. Quindi, si allinea l'età degli elettori del Senato alla regola generale, i cittadini maggiorenni anzichè gli ultraventicinquenni, e si riduce a ventuno anni, da venticinque, l'età minima per poter essere eletti deputati, e a trentacinque anni, da quaranta, quella per poter essere eletti senatori. Il numero minimo di senatori per Regione si riduce da sette a sei. In merito all'ufficio elettivo, è affermato il dovere di partecipare alle sedute delle Camere, anche nelle Commissioni. Inoltre, ai regolamenti delle Camere è conferita la funzione di garantire i poteri e le prerogative del Governo e della maggioranza in Parlamento e insieme i diritti delle minoranze e delle opposizioni.

Definita la nuova configurazione delle Camere, il testo propone di ridisegnare complessivamente e in modo radicale il procedimento legislativo: l'esercizio collettivo della funzione legislativa da parte delle due Camere, regola generale nell'ordinamento attuale, sarà limitato a pochi casi specifici. Si tratta dei casi seguenti:

– la materia costituzionale e quella elettorale;

– le leggi da approvare con una maggioranza speciale (amnistia e indulto – articolo 79; legge di sistema in materia di contabilità e finanza pubblica – articolo 81, sesto comma; conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni con ordinamento comune – articolo 116, terzo comma);

– le «leggi della Repubblica», previste dagli articoli 122, primo comma (principi fondamentali per le leggi regionali che rego-

lano il sistema d'elezione e i casi di incompatibilità e di ineleggibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali), 125 (ordinamento degli organi di giustizia amministrativa di primo grado istituiti nella Regione), 132, secondo comma (distacco di Province e Comuni da una Regione e aggregazione a un'altra), e 133 (mutamento delle circoscrizioni provinciali e istituzione di nuove Province);

– le leggi di delegazione legislativa, di conversione in legge dei decreti con forza di legge, di approvazione di bilanci e consuntivi e quelle concernenti prerogative e funzioni degli organi costituzionali e dei rispettivi componenti.

Inoltre, nel novero delle leggi da approvare con deliberazione conforme delle due Camere, è previsto un caso nuovo, che evoca la *supremacy clause* nota in altri ordinamenti, in specie di carattere federale: su iniziativa del Governo, la legge statale può disporre nelle materie di competenza legislativa regionale al fine di garantire, nel rispetto dei principi di leale collaborazione e di sussidiarietà, l'unità giuridica o economica della Repubblica.

Sono, dunque, le leggi che integrano e attuano la Costituzione, con deliberazioni legislative circondate da particolari requisiti di procedimento o di ponderazione, ovvero con la definizione delle regole che completano la struttura costituzionale nelle sue articolazioni e funzioni più eminenti o nelle fondamentali relazioni interistituzionali. Sono, peraltro, leggi per lo più sporadiche o rare, che non coinvolgono la determinazione e l'attuazione dell'indirizzo politico, ma piuttosto la garanzia dell'equilibrio tra i poteri o che, quand'anche abbiano una connotazione di indirizzo politico, esigono – con il rilievo o il carattere di eccezione della decisione – la particolare forma di garanzia data dalla deliberazione conforme delle due Camere.

La parte più consistente della legislazione, invece, segue un percorso parlamentare inedito nell'ordinamento italiano: le due Camere hanno un proprio, specifico orientamento per materie di legislazione, secondo una distinzione tratta dalla Costituzione. Quando la legge è approvata dalla Camera competente, la deliberazione dell'altra non è necessaria; tuttavia, se la deliberazione è decisa dall'altra Camera, o richiesta dal Governo, determina la possibilità di respingere o di modificare il testo. Questo, allora, diventa definitivo per deliberazione conforme delle due Camere, ovvero quando alla prima approvazione parlamentare non segua l'altra per inerzia protratta oltre il termine prescritto. Così si definisce un metodo di bicameralismo legislativo funzionale, che pone le due Camere su un piano di parità reciproca, ma non impone deliberazioni ripetitive, pur esigendo il consenso, anche tacito, circa la deliberazione dell'altra Camera.

La distinzione di competenza tra le due Camere è fondata sull'attribuzione al Senato, in prima lettura, dei disegni di legge che dispongono, prevalentemente, sui principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente (articolo 117, terzo comma) e in quelle di cui all'articolo 119 della Costituzione. In coerenza con tale impostazione, la disposizione finale del testo (articolo 13) istituisce presso il Senato della Repubblica la Commissione paritetica per le questioni regionali, composta da un rappresentante per ciascuna Regione o Provincia autonoma e da un uguale numero di senatori. Il Presidente della Commissione è nominato, tra i senatori, dal Presidente del Senato. La Commissione è titolare di una potestà consultiva qualificata sui disegni di legge riguardanti le materie di cui all'articolo 117, terzo comma, e all'articolo 119 della Costituzione: quando il parere è contrario o condizionato a specifiche modificazioni, le disposizioni corrispondenti sono sottoposte alla deliberazione del Senato con votazione nominale, un aggravamento procedurale già in uso nei regio-

lamenti parlamentari per deliberazioni che esigono una particolare ponderazione. Per evitare una duplicazione di organi non funzionali, la stessa Commissione assume il compito già conferito alla Commissione parlamentare per le questioni regionali dall'articolo 126 della Costituzione, che di conseguenza viene modificato.

La Camera dei deputati ha competenza in ogni altro caso, quale sede di inizio del procedimento legislativo. Ai gruppi parlamentari di opposizione è garantita, dai regolamenti, la discussione e la votazione finale di proposte da loro indicate.

Al Governo è dato un ruolo più incisivo nel procedimento legislativo: può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla votazione finale entro un termine determinato. Decorso il termine, può chiedere che il proprio testo, o un altro che dichiara di accogliere, sia posto in votazione senza modifiche. Fa ingresso nell'ordinamento italiano, in tal modo, l'istituto del voto bloccato, già noto in altre esperienze costituzionali.

In merito alla forma di Governo, il testo proposto dalla Commissione prevede la possibilità di revocare i Ministri, intesta la fiducia delle due Camere al Presidente del Consiglio dei ministri e non più al Governo nel suo complesso, introduce un dispositivo diretto ad assicurare la stabilità di governo,

noto come sfiducia costruttiva. È regolata anche la questione di fiducia posta dal Governo.

Premessa ed esito della mozione di sfiducia, che deve essere approvata dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna delle due Camere, è l'indicazione di un nuovo Presidente del Consiglio da nominare, che così avrebbe già ottenuto anche il voto di fiducia.

L'esito della fiducia negata al Presidente del Consiglio dei ministri, che l'abbia richiesta anche a una sola delle due Camere, è nelle dimissioni del Presidente del Consiglio: questi, però, può chiedere al Presidente della Repubblica di sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Nondimeno, le Camere non possono essere sciolte se il Parlamento in seduta comune, alle stesse condizioni già indicate per il caso della sfiducia costruttiva, indica un nuovo Presidente del Consiglio, che avrebbe così già ottenuto la fiducia parlamentare.

Questi, dunque, i dispositivi che conferiscono alla forma di governo parlamentare una connotazione diversa da quella tradizionale nell'ordinamento italiano, con caratteri di maggiore stabilità per l'attuazione dell'indirizzo politico maturato dalle scelte elettorali dei cittadini.

VIZZINI, *relatore*

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

### **Modifiche alla Parte seconda della Costituzione concernenti le Camere del Parlamento e la forma di governo**

Art. 1.

*(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)*

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il numero dei deputati è di cinquecentotto, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero.»;

b) al terzo comma, le parole: «venticinque anni di età» sono sostituite dalle seguenti: «ventuno anni di età»;

c) al quarto comma, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «cinquecento».

Art. 2.

*(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione)*

1. All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il numero dei senatori elettivi è di duecentocinquantaquattro, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero.»;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste uno».

Art. 3.

*(Modifiche all'articolo 58 della Costituzione)*

1. All'articolo 58 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età» sono soppresse;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il trentacinquesimo anno».

Art. 4.

*(Modifica all'articolo 64 della Costituzione)*

1. All'articolo 64 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«I regolamenti delle Camere garantiscono le prerogative e i poteri del Governo e della maggioranza nonché i diritti delle opposizioni e delle minoranze in ogni fase dell'attività parlamentare».

Art. 5

*(Modifica dell'articolo 69 della Costituzione)*

1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 69. - I membri del Parlamento hanno il dovere di partecipare ai lavori delle Camere, anche nelle Commissioni, e ricevono un'indennità stabilita dalla legge».

## Art. 6.

*(Modifica all'articolo 70 della Costituzione)*

1. All'articolo 70 della Costituzione la parola: «collettivamente» è soppressa.

## Art. 7.

*(Modifica dell'articolo 72 della Costituzione)*

1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 72. - I disegni di legge sono presentati al Presidente di una delle Camere.

La funzione legislativa è esercitata in forma collettiva dalle due Camere quando la Costituzione prescrive una maggioranza speciale di approvazione, per le leggi in materia costituzionale ed elettorale, per quelle concernenti le prerogative e le funzioni degli organi costituzionali e dei rispettivi componenti, per quelle di delegazione legislativa, di conversione in legge dei decreti con forza di legge, di approvazione di bilanci e consuntivi. La funzione legislativa è altresì esercitata in forma collettiva dalle due Camere quando, al fine di garantire l'unità giuridica o economica della Repubblica, il Governo presenta al Parlamento un disegno di legge che, nel rispetto dei principi di leale collaborazione e di sussidiarietà, interviene nelle materie attribuite alla potestà legislativa regionale.

L'esame dei disegni di legge ha inizio alla Camera presso la quale sono stati presentati, quando la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. Ha inizio al Senato della Repubblica, quando la Costituzione prevede una legge della Repubblica e quando i disegni di legge riguardano prevalentemente le materie di cui all'articolo 117, terzo comma, e all'articolo 119, ha inizio alla Camera dei deputati in tutti gli altri casi.

I disegni di legge sono assegnati a una delle due Camere, con decisione non sindacabile in alcuna sede, dai Presidenti delle Camere d'intesa tra loro secondo le norme della Costituzione e dei rispettivi regolamenti.

Ogni disegno di legge è esaminato, secondo le norme dei regolamenti delle Camere, da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. I regolamenti possono stabilire che un disegno di legge sia esaminato da una Commissione composta da un eguale numero di deputati e di senatori designati in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari.

I regolamenti delle Camere stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza e prevedono le modalità per la discussione e la votazione finale in tempi certi di proposte indicate dai gruppi parlamentari di opposizione.

Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno della Camera che lo esamina e sottoposto alla votazione finale entro un termine determinato. Decorso il termine, il testo proposto o accolto dal Governo, su sua richiesta, è messo in votazione senza modifiche, articolo per articolo e con votazione finale.

I regolamenti delle Camere possono stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. I regolamenti determinano le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, di delegazione legislativa, di conversione in legge dei decreti con forza di legge, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi e per quelli diretti all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

I disegni di legge approvati da una Camera sono trasmessi all'altra Camera e, salvo il caso di esercizio collettivo della funzione legislativa, sono da questa esaminati se, entro quindici giorni dalla trasmissione, ne è deliberato il riesame su proposta di un terzo dei suoi componenti. Il riesame ha luogo anche su richiesta del Governo. Il disegno di legge può essere approvato, anche con modifiche, o respinto, entro i trenta giorni successivi alla deliberazione o alla richiesta di riesame. I disegni di legge si intendono definitivamente approvati quando si forma una deliberazione conforme delle due Camere ovvero, nel testo approvato da una Camera, in mancanza di deliberazione o richiesta di riesame o quando queste non sono seguite dalla votazione finale sul disegno di legge nel termine prescritto».

Art. 8.

*(Modifica all'articolo 74 della Costituzione)*

1. All'articolo 74, secondo comma, della Costituzione, le parole: «Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa» sono sostituite dalle seguenti: «Se è nuovamente approvata, la legge».

Art. 9.

*(Modifica all'articolo 75 della Costituzione)*

1. All'articolo 75, terzo comma, della Costituzione, le parole: «cittadini chiamati ad

eleggere la Camera dei deputati» sono sostituite dalle seguenti: «cittadini elettori».

Art. 10.

*(Modifica all'articolo 92 della Costituzione)*

1. All'articolo 92, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: «su proposta di questo,» sono inserite le seguenti: «nomina e revoca».

Art. 11.

*(Modifiche all'articolo 94 della Costituzione)*

1. All'articolo 94 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo comma, la parola: «Governo» è sostituita dalle seguenti: «Presidente del Consiglio dei Ministri»;

*b)* al secondo comma, le parole: «accorda e revoca la fiducia» sono sostituite dalle seguenti: «accorda la fiducia»;

*c)* al terzo comma, le parole: «Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo» sono sostituite dalle seguenti: «Entro dieci giorni dalla formazione del Governo, il Presidente del Consiglio dei Ministri»;

*d)* il quinto comma è sostituito dai seguenti:

«La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un terzo dei componenti di ciascuna delle due Camere, deve contenere l'indicazione del nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

La mozione di sfiducia deve essere approvata dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna delle due Camere.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri può porre davanti a una delle Camere la questione di fiducia.

Qualora la richiesta sia respinta, il Presidente del Consiglio dei Ministri si dimette e può chiedere al Presidente della Repubblica lo scioglimento delle Camere o anche di una sola di esse. Le Camere non possono essere sciolte se il Parlamento in seduta comune entro ventuno giorni dalla richiesta di scioglimento indica, a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna delle due Camere, il Presidente del Consiglio da nominare.

Quando è approvata una mozione di sfiducia o il Parlamento indica un nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri nei ventuno giorni successivi alla richiesta di scioglimento, il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio indicato e su proposta di questi i Ministri. In questi casi si intende che il Presidente del Consiglio indicato abbia già ottenuto la fiducia delle due Camere».

Art. 12.

*(Modifica  
all'articolo 126 della Costituzione)*

1. All'articolo 126, primo comma, della Costituzione, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Il decreto è adottato sentita la Commissione paritetica per le questioni regionali, costituita presso il Senato della Repubblica».

Art. 13.

*(Disposizioni finali)*

1. Presso il Senato della Repubblica è istituita la Commissione paritetica per le questioni regionali, composta da un rappresentante per ciascuna Regione e Provincia autonoma, eletto, su proposta della Giunta, dai rispettivi Consigli tra i propri componenti, e da un eguale numero di senatori designati in modo da rispecchiare la proporzione dei

gruppi parlamentari. La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è rappresentata dai componenti eletti dai Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Il Presidente della Commissione è nominato tra i senatori dal Presidente del Senato. La Commissione, entro i termini e nei modi stabiliti dal Regolamento del Senato, esprime il parere sui disegni di legge riguardanti le materie di cui all'articolo 117, terzo comma, e all'articolo 119 della Costituzione. Quando i pareri sono contrari o condizionati a specifiche modificazioni, le corrispondenti disposizioni sono sottoposte alla deliberazione del Senato con votazione nominale.

## **TESTI A FRONTE**



**TESTI A FRONTE DELLA COSTITUZIONE VIGENTE CON LE MODIFICHE  
RECATE DAL TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

<b>Testo vigente della Costituzione</b>	<b>Testo approvato dalla Commissione</b>
<p style="text-align: center;">Art. 56</p> <p>La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 56</p> <p><i>Identico.</i></p>
<p>Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.</p>	<p>Il numero dei deputati è di <b>cinquecentootto, otto</b> dei quali eletti nella circoscrizione Estero.</p>
<p>Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.</p>	<p>Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i <b>ventuno</b> anni di età.</p>
<p>La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.</p>	<p>La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per <b>cinquecento</b> e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 57</p> <p>Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 57</p> <p><i>Identico.</i></p>
<p>Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.</p>	<p>Il numero dei senatori elettivi è di <b>duecentocinquantaquattro, quattro</b> dei quali eletti nella circoscrizione Estero.</p>
<p>Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.</p>	<p>Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a <b>sei</b>; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/<b>Vallée d'Aoste</b></p>

Testo vigente della Costituzione	Testo approvato dalla Commissione
	uno.
<p>La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.</p>	<i>Identico.</i>
<p style="text-align: center;">Art. 58</p> <p>I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto <b>dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.</b></p>	<p style="text-align: center;">Art. 58</p> <p>I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.</p>
<p>Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.</p>	<p>Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il <b>trentacinquesimo</b> anno.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 64</p> <p>Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 64</p> <p><i>Identico.</i></p>
<p>Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.</p>	<i>Identico.</i>
<p>Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.</p>	<i>Identico.</i>
<p>I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.</p>	<i>Identico.</i>

Testo vigente della Costituzione	Testo approvato dalla Commissione
	<p><b>I regolamenti delle Camere garantiscono le prerogative e i poteri del Governo e della maggioranza nonché i diritti delle opposizioni e delle minoranze in ogni fase dell'attività parlamentare</b></p>
<p>Art. 69 I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.</p>	<p>Art. 69 I membri del Parlamento <b>hanno il dovere di partecipare ai lavori delle Camere, anche nelle Commissioni</b>, e ricevono un'indennità stabilita dalla legge.</p>
<p>Art. 70 La funzione legislativa è esercitata <b>collettivamente</b> dalle due Camere.</p>	<p>Art. 70 La funzione legislativa è esercitata dalle due Camere.</p>
<p>Art. 72 <i>[vedi oltre, il primo comma del presente articolo]</i></p>	<p>Art. 72 I disegni di legge sono presentati <b>al Presidente di una delle Camere.</b></p>
	<p><b>La funzione legislativa è esercitata in forma collettiva dalle due Camere quando la Costituzione prescrive una maggioranza speciale di approvazione, per le leggi in materia costituzionale ed elettorale, per quelle concernenti le prerogative e le funzioni degli organi costituzionali e dei rispettivi componenti, per quelle di delegazione legislativa, di conversione in legge dei decreti con forza di legge, di approvazione di bilanci e consuntivi. La funzione legislativa è altresì esercitata in forma collettiva dalle due Camere quando, al fine di garantire l'unità giuridica o economica della Repubblica, il Governo presenta al Parlamento un disegno di legge che, nel rispetto dei principi di leale collaborazione e di sussidiarietà, interviene nelle materie attribuite alla potestà legislativa</b></p>

Testo vigente della Costituzione	Testo approvato dalla Commissione
	<b>regionale.</b>
	<b>L'esame dei disegni di legge ha inizio alla Camera presso la quale sono stati presentati, quando la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. Ha inizio al Senato della Repubblica, quando la Costituzione prevede una legge della Repubblica e quando i disegni di legge riguardano prevalentemente le materie di cui all'articolo 117, terzo comma, e all'articolo 119, ha inizio alla Camera dei deputati in tutti gli altri casi.</b>
	<b>I disegni di legge sono assegnati a una delle due Camere, con decisione non sindacabile in alcuna sede, dai Presidenti delle Camere d'intesa tra loro secondo le norme della Costituzione e dei rispettivi regolamenti.</b>
<p>Ogni disegno di legge, <b>presentato ad una Camera</b> è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.</p>	<p>Ogni disegno di legge è esaminato, secondo le norme <b>dei regolamenti delle Camere</b>, da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. <b>I regolamenti possono stabilire che un disegno di legge sia esaminato da una Commissione composta da un eguale numero di deputati e di senatori designati in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari.</b></p>
<p>Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.</p>	<p><b>I regolamenti delle Camere stabiliscono</b> procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza e <b>prevedono le modalità per la discussione e la votazione finale in tempi certi di proposte indicate dai gruppi parlamentari di opposizione.</b></p>
	<b>Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con</b>

Testo vigente della Costituzione	Testo approvato dalla Commissione
	<p><b>priorità all'ordine del giorno della Camera che lo esamina e sottoposto alla votazione finale entro un termine determinato. Decorso il termine, il testo proposto o accolto dal Governo, su sua richiesta, è messo in votazione senza modifiche, articolo per articolo e con votazione finale.</b></p>
<p>Può <b>altresì</b> stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.</p>	<p><b>I regolamenti delle Camere possono</b> stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. <b>I regolamenti determinano</b> le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.</p>
<p>La procedura normale di esame e di approvazione <b>diretta da parte della Camera</b> è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale <b>e per quelli</b> di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.</p>	<p>La procedura normale di esame e di approvazione è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, di delegazione legislativa, <b>di conversione in legge dei decreti con forza di legge</b>, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi <b>e per quelli diretti all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.</b></p>
	<p><b>I disegni di legge approvati da una Camera sono trasmessi all'altra Camera e, salvo il caso di esercizio collettivo della funzione legislativa, sono da questa esaminati se, entro</b></p>

Testo vigente della Costituzione	Testo approvato dalla Commissione
	<p><b>quindici giorni dalla trasmissione, ne è deliberato il riesame su proposta di un terzo dei suoi componenti. Il riesame ha luogo anche su richiesta del Governo. Il disegno di legge può essere approvato, anche con modifiche, o respinto, entro i trenta giorni successivi alla deliberazione o alla richiesta di riesame. I disegni di legge si intendono definitivamente approvati quando si forma una deliberazione conforme delle due Camere ovvero, nel testo approvato da una Camera, in mancanza di deliberazione o richiesta di riesame o quando queste non sono seguite dalla votazione finale sul disegno di legge nel termine prescritto.</b></p>
<p>Art. 74</p> <p>Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.</p>	<p>Art. 74</p> <p><i>Identico.</i></p>
<p>Se <b>le Camere</b> approvano nuovamente la legge, <b>questa</b> deve essere promulgata.</p>	<p>Se è nuovamente <b>approvata</b>, la legge deve essere promulgata.</p>
<p>Art. 75</p> <p>È indetto referendum popolare per deliberare la abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.</p>	<p>Art. 75</p> <p><i>Identico.</i></p>
<p>Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.</p>	<p><i>Identico.</i></p>
<p>Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad</p>	<p>Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini <b>elettori</b>.</p>

Testo vigente della Costituzione	Testo approvato dalla Commissione
eleggere la Camera dei deputati.	
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.	<i>Identico.</i>
La legge determina le modalità di attuazione del referendum.	<i>Identico.</i>
<p style="text-align: center;">Art. 92</p> Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri.	<p style="text-align: center;">Art. 92</p> <i>Identico.</i>
Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i Ministri.	Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, <b>nomina e revoca</b> i Ministri.
<p style="text-align: center;">Art. 94</p> Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.	<p style="text-align: center;">Art. 94</p> Il <b>Presidente del Consiglio dei Ministri</b> deve avere la fiducia delle due Camere.
Ciascuna Camera accorda <b>o revoca</b> la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.	Ciascuna Camera accorda la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla <b>sua</b> formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.	Entro dieci giorni dalla formazione <b>del Governo, il Presidente del Consiglio dei Ministri</b> si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.
Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.	<i>Identico.</i>
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.	La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno <b>un terzo</b> dei componenti <b>di ciascuna delle due Camere, deve contenere l'indicazione del nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri</b> e non può essere messa in

Testo vigente della Costituzione	Testo approvato dalla Commissione
	discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.
	<b>La mozione di sfiducia deve essere approvata dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna delle due Camere.</b>
	<b>Il Presidente del Consiglio dei Ministri può porre davanti a una delle Camere la questione di fiducia.</b>
	<b>Qualora la richiesta sia respinta, il Presidente del Consiglio dei Ministri si dimette e può chiedere al Presidente della Repubblica lo scioglimento delle Camere o anche di una sola di esse. Le Camere non possono essere sciolte se il Parlamento in seduta comune entro ventuno giorni dalla richiesta di scioglimento indica, a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna delle due Camere, il Presidente del Consiglio da nominare.</b>
	<b>Quando è approvata una mozione di sfiducia o il Parlamento indica un nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri nei ventuno giorni successivi alla richiesta di scioglimento, il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio indicato e su proposta di questi i Ministri. In questi casi si intende che il Presidente del Consiglio indicato abbia già ottenuto la fiducia delle due Camere.</b>
<p style="text-align: center;">Art. 126</p> <p>Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla</p>	<p style="text-align: center;">Art. 126</p> <p>Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla</p>

Testo vigente della Costituzione	Testo approvato dalla Commissione
<p>Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, <b>nei modi stabiliti con legge della Repubblica.</b></p>	<p>Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita <b>la Commissione paritetica per le questioni regionali, costituita presso il Senato della Repubblica.</b></p>
<p>Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.</p>	<p><i>Identico.</i></p>
<p>L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.</p>	<p><i>Identico.</i></p>

	Testo approvato dalla Commissione
	<p style="text-align: center;"><b>Art. 13</b> <i>(Disposizioni finali)</i></p> <p><b>1. Presso il Senato della Repubblica è istituita la Commissione paritetica per le questioni regionali, composta da un rappresentante per ciascuna Regione e Provincia autonoma, eletto, su</b></p>

	<b>Testo approvato dalla Commissione</b>
	<p><b>proposta della Giunta, dai rispettivi Consigli tra i propri componenti, e da un eguale numero di senatori designati in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. La Regione Trentino - Alto Adige/Sudtirolo è rappresentata dai componenti eletti dai Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Il Presidente della Commissione è nominato tra i senatori dal Presidente del Senato. La Commissione, entro i termini e nei modi stabiliti dal Regolamento del Senato, esprime il proprio parere sui disegni di legge riguardanti le materie di cui all'articolo 117, terzo comma e all'articolo 119 della Costituzione. Quando i pareri sono contrari o condizionati a specifiche modificazioni, le corrispondenti disposizioni sono sottoposte alla deliberazione del Senato con votazione nominale.</b></p>

**TESTI A FRONTE DELLE MODIFICHE ALLA COSTITUZIONE RECAE DAL  
TESTO BASE E DAL TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

<b>Testo base</b>	<b>Testo approvato dalla Commissione</b>
<p style="text-align: center;">Art. 56</p> <p>La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 56</p> <p><i>Identico.</i></p>
<p>Il numero dei deputati è di cinquecentootto, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero.</p>	<p><i>Identico.</i></p>
<p>Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età.</p>	<p><i>Identico.</i></p>
<p>La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per cinquecento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.</p>	<p><i>Identico.</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 57</p> <p>Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 57</p> <p><i>Identico.</i></p>
<p>Il numero dei senatori elettivi è di duecentocinquantaquattro, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero.</p>	<p><i>Identico.</i></p>
<p>Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.</p>	<p>Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/<b>Vallée d'Aoste</b> uno.</p>
<p>La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati</p>	<p><i>Identico.</i></p>

Testo base	Testo approvato dalla Commissione
<p>alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.</p>	
<p>Art. 58</p>	<p>Art. 58</p> <p><b>I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.</b></p>
<p>Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età.</p>	<p><i>Identico.</i></p>
<p>Art. 64</p> <p>Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.</p>	<p>Art. 64</p> <p><i>Identico.</i></p>
<p>Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.</p>	<p><i>Identico.</i></p>
<p>Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.</p>	<p><i>Identico.</i></p>
<p>I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.</p>	<p><i>Identico.</i></p>
	<p><b>I regolamenti delle Camere garantiscono le prerogative e i poteri del Governo e della maggioranza nonché i diritti delle opposizioni e delle minoranze in ogni fase</b></p>

Testo base	Testo approvato dalla Commissione
	<b>dell'attività parlamentare.</b>
<p>Art. 69</p> <p>I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.</p>	<p>Art. 69</p> <p>I membri del Parlamento <b>hanno il dovere di partecipare ai lavori delle Camere, anche nelle Commissioni, e</b> ricevono un'indennità stabilita dalla legge.</p>
<p>Art. 70</p> <p>La funzione legislativa è esercitata dalle due Camere.</p>	<p>Art. 70</p> <p>La funzione legislativa è esercitata dalle due Camere.</p>
<p>Art. 72</p> <p>I disegni di legge sono presentati al Presidente di una delle Camere.</p>	<p>Art. 72</p> <p><i>Identico.</i></p>
<p><b>I disegni di legge devono avere un contenuto omogeneo.</b></p>	
	<p><b>La funzione legislativa è esercitata in forma collettiva dalle due Camere quando la Costituzione prescrive una maggioranza speciale di approvazione, per le leggi in materia costituzionale ed elettorale, per quelle concernenti le prerogative e le funzioni degli organi costituzionali e dei rispettivi componenti, per quelle di delegazione legislativa, di conversione in legge dei decreti con forza di legge, di approvazione di bilanci e consuntivi. La funzione legislativa è altresì esercitata in forma collettiva dalle due Camere quando, al fine di garantire l'unità giuridica o economica della Repubblica, il Governo presenta al Parlamento un disegno di legge che, nel rispetto dei principi di leale collaborazione e di sussidiarietà, interviene nelle materie attribuite alla potestà legislativa regionale.</b></p>
<p>I disegni di legge riguardanti prevalentemente le materie di cui al</p>	<p><b>L'esame dei disegni di legge ha inizio alla Camera presso la quale sono stati</b></p>

Testo base	Testo approvato dalla Commissione
<p>terzo comma dell'articolo 117 sono assegnati al Senato della Repubblica; gli altri disegni di legge sono assegnati alla Camera dei deputati.</p>	<p><b>presentati, quando la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. Ha inizio</b> al Senato della Repubblica, <b>quando la Costituzione prevede una legge della Repubblica e quando</b> i disegni di legge riguardano prevalentemente le materie di cui all'articolo 117, terzo comma, <b>e all'articolo 119, ha inizio</b> alla Camera dei deputati <b>in tutti gli altri casi.</b></p>
<p>Presso il Senato della Repubblica è istituita la Commissione paritetica per le questioni regionali, [...] <i>[vedi infra, in corrispondenza dell'articolo 13 del testo approvato dalla Commissione]</i></p>	
<p>I disegni di legge sono assegnati, con decisione insindacabile, ad una delle due Camere d'intesa tra i loro presidenti secondo le norme dei rispettivi regolamenti.</p>	<p>I disegni di legge sono assegnati a una delle due Camere, con decisione <b>non sindacabile in alcuna sede, dai Presidenti delle Camere</b> d'intesa tra loro secondo le norme <b>della Costituzione</b> e dei rispettivi regolamenti.</p>
<p>Il disegno di legge è esaminato, secondo le norme del regolamento della Camera <b>alla quale è stato assegnato</b>, da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.</p>	<p><b>Ogni</b> disegno di legge è esaminato, secondo le norme <b>dei regolamenti delle Camere</b>, da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. <b>I regolamenti possono stabilire che un disegno di legge sia esaminato da una Commissione composta da un eguale numero di deputati e di senatori designati in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari.</b></p>
<p>Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.</p>	<p><b>I regolamenti delle Camere stabiliscono</b> procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza <b>e prevedono le modalità per la discussione e la votazione finale in tempi certi di proposte indicate dai gruppi parlamentari di opposizione.</b></p>

Testo base	Testo approvato dalla Commissione
<p><i>[è il decimo comma di questo articolo del testo base]</i></p> <p>Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno della Camera che deve esaminarlo e che sia votato entro un termine determinato <b>secondo le modalità e con i limiti stabiliti dai regolamenti</b>. Può altresì chiedere che, decorso tale termine, il testo proposto o condiviso dal Governo sia approvato articolo per articolo, senza emendamenti, e con votazione finale.</p>	<p>Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno della Camera che lo esamina e sottoposto alla votazione <b>finale</b> entro un termine determinato. Decorso <b>il</b> termine, il testo proposto o <b>accolto</b> dal Governo, su sua richiesta, è <b>messo in votazione senza modifiche</b>, articolo per articolo e con votazione finale.</p>
<p>Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.</p>	<p><b>I regolamenti delle Camere possono</b> stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. <b>I regolamenti determinano</b> le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.</p>
<p>La procedura normale di esame e di approvazione <b>diretta da parte della Camera</b> è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, <b>per quelli di</b> delegazione legislativa, <b>di concessione di amnistia e indulto</b>, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi, <b>di attuazione dell'articolo 81, sesto comma</b>, e per quelli diretti all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. <b>Per tali disegni di</b></p>	<p>La procedura normale di esame e di approvazione è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, di delegazione legislativa, <b>di conversione in legge dei decreti con forza di legge</b>, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi e per quelli diretti all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.</p>

Testo base	Testo approvato dalla Commissione
<b>legge occorre l'approvazione di entrambe le Camere.</b>	
<i>[il decimo comma è stato riportato sopra]</i>	
<p>Il disegno di legge, approvato da una Camera, è trasmesso all'altra e si intende definitivamente approvato se entro quindici giorni dalla trasmissione questa non delibera di disporre il riesame su proposta di un terzo dei suoi componenti.</p> <p>La Camera che dispone di riesaminare il disegno di legge deve approvarlo o respingerlo entro i trenta giorni successivi alla decisione di riesame. Decorso inutilmente tale termine, il disegno di legge si intende definitivamente approvato.</p> <p>Se la Camera che ha chiesto il riesame lo approva con emendamenti o lo respinge, il disegno di legge è trasmesso alla prima Camera, che delibera in via definitiva.</p>	<p><b>I disegni di legge approvati</b> da una Camera <b>sono</b> trasmessi all'altra Camera e, salvo il caso di esercizio collettivo della funzione legislativa, sono da questa esaminati se, entro quindici giorni dalla trasmissione, <b>ne è deliberato</b> il riesame su proposta di un terzo dei suoi componenti. <b>Il riesame ha luogo anche su richiesta del Governo. Il disegno di legge può essere approvato, anche con modifiche, o respinto,</b> entro i trenta giorni successivi alla <b>deliberazione o alla richiesta</b> di riesame. <b>I disegni di legge si intendono definitivamente approvati quando si forma una deliberazione conforme delle due Camere ovvero, nel testo approvato da una Camera, in mancanza di deliberazione o richiesta di riesame o quando queste non sono seguite dalla votazione finale sul disegno di legge nel termine prescritto.</b></p>
<p style="text-align: center;">Art. 73</p> <p>Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dalla approvazione.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 73</p> <p><i>Identico.</i></p>
<p>Se la Camera <b>che la ha approvata definitivamente</b>, a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiara l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.</p>	<p>Se <b>le Camere, ciascuna</b> a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.</p>
<p><b>Quando è previsto il voto di entrambe le Camere, l'urgenza deve essere deliberata da ciascuna di esse a</b></p>	

Testo base	Testo approvato dalla Commissione
<b>maggioranza assoluta dei propri componenti.</b>	
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.	<i>Identico.</i>
<p style="text-align: center;">Art. 74</p> <p>Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione <b>secondo le procedure di cui all'articolo 72.</b></p>	<p style="text-align: center;">Art. 74</p> <p>Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.</p>
Se la legge è nuovamente approvata, <b>questa</b> deve essere promulgata.	Se è nuovamente approvata, la legge deve essere promulgata.
<p style="text-align: center;">Art. 75</p> <p>È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 75</p> <p><i>Identico.</i></p>
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.	<i>Identico.</i>
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.	Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini <b>elettori.</b>
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.	<i>Identico.</i>
La legge determina le modalità di attuazione del referendum.	<i>Identico.</i>

Testo base	Testo approvato dalla Commissione
<p style="text-align: center;">Art. 92</p> <p>Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 92</p> <p><i>Identico.</i></p>
<p>Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, nomina e revoca i Ministri.</p>	<p><i>Identico.</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 94</p> <p>Il Presidente del Consiglio dei Ministri deve avere la fiducia delle due Camere.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 94</p> <p><i>Identico.</i></p>
<p>Ciascuna Camera <b>delibera sulla richiesta di</b> fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.</p>	<p>Ciascuna Camera <b>accorda la</b> fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.</p>
<p>Entro dieci giorni dalla formazione del Governo, il Presidente del Consiglio dei Ministri si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.</p>	<p><i>Identico.</i></p>
<p>Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.</p>	<p><i>Identico.</i></p>
<p>La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei componenti della Camera e dei componenti del Senato, deve contenere la indicazione del nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri, <b>da nominare ai sensi dell'articolo 92, secondo comma</b>, e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.</p>	<p>La mozione di sfiducia deve essere <b>firmata</b> da almeno un terzo dei componenti <b>di ciascuna delle due Camere</b>, deve contenere l'indicazione del nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.</p>
<p>La mozione di sfiducia deve essere approvata dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna delle due Camere.</p>	<p><i>Identico.</i></p>

Testo base	Testo approvato dalla Commissione
	<b>Il Presidente del Consiglio può porre davanti a una delle Camere la questione di fiducia.</b>
<p>Qualora una delle Camere neghi la fiducia, il Presidente del Consiglio dei Ministri può chiedere al Presidente della Repubblica lo scioglimento delle Camere o anche di una sola di esse; le Camere non possono essere sciolte se il Parlamento in seduta comune entro venti giorni dalla richiesta di scioglimento indica a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera il <b>nuovo</b> Presidente del Consiglio dei Ministri, da nominare <b>ai sensi dell'articolo 92, secondo comma.</b></p>	<p>Qualora <b>la richiesta sia respinta</b>, il Presidente del Consiglio dei Ministri <b>si dimette</b> e può chiedere al Presidente della Repubblica lo scioglimento delle Camere o anche di una sola di esse. Le Camere non possono essere sciolte se il Parlamento in seduta comune entro <b>ventuno</b> giorni dalla richiesta di scioglimento indica, a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna <b>delle due Camere</b>, il Presidente del Consiglio dei Ministri da nominare.</p>
	<p><b>Quando è approvata una mozione di sfiducia o il Parlamento indica un nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri nei ventuno giorni successivi alla richiesta di scioglimento, il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio indicato e su proposta di questi i Ministri. In questi casi si intende che il Presidente del Consiglio indicato abbia già ottenuto la fiducia delle due Camere.</b></p>
<p>Art. 126</p> <p>Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita la Commissione paritetica per le questioni regionali, costituita presso il Senato della Repubblica.</p>	<p>Art. 126</p> <p><i>Identico.</i></p>

Testo base	Testo approvato dalla Commissione
<i>[vedi sopra art. 72]</i>	
<p>Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.</p>	<p><i>Identico.</i></p>
<p>L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.</p>	<p><i>Identico.</i></p>
<p>Presso il Senato della Repubblica è istituita la Commissione paritetica per le questioni regionali, composta da un rappresentante per ciascuna Regione e Provincia autonoma, eletto dai rispettivi consigli, e da un eguale numero di senatori che rispecchi la proporzione tra i gruppi parlamentari, la quale esprime, entro termini e secondo procedure stabiliti dal Regolamento, parere <b>obbligatorio</b> sui disegni di legge riguardanti prevalentemente le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117.</p>	<p><i>Art. 13 del disegno di legge (Disposizioni finali)</i></p> <p>1. Presso il Senato della Repubblica è istituita la Commissione paritetica per le questioni regionali, composta da un rappresentante per ciascuna Regione e Provincia autonoma, eletto, <b>su proposta della Giunta</b>, dai rispettivi Consigli <b>tra i propri componenti</b>, e da un eguale numero di senatori <b>designati in modo da rispecchiare</b> la proporzione dei gruppi parlamentari. <b>La Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol è rappresentata dai componenti eletti dai Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Il Presidente della Commissione è nominato tra i</b></p>

Testo base	Testo approvato dalla Commissione
	<p><b>senatori dal Presidente del Senato.</b> La Commissione, entro i termini e <b>nei modi</b> stabiliti dal Regolamento <b>del Senato</b>, esprime <b>il</b> parere sui disegni di legge riguardanti le materie di cui all'articolo 117, terzo comma e <b>all'articolo 119 della Costituzione.</b> <b>Quando i pareri sono contrari o condizionati a specifiche modificazioni, le corrispondenti disposizioni sono sottoposte alla deliberazione del Senato con votazione nominale.</b></p>



# **RIPARTIZIONE DEI SEGGI PER REGIONE**

Simulazione sui dati del censimento 2011  
anticipati dall'Istat

a cura di L. Borsi e E. Catalucci



## AVVERTENZA

Il presente *dossier* consta di due tabelle - dedicate rispettivamente al Senato e alla Camera - aventi ad oggetto la distribuzione territoriale dei seggi. Ciascuna tabella mette a confronto, per ogni regione (Senato) o circoscrizione (Camera):

- la popolazione rilevata con il censimento del 2001;
- la distribuzione dei seggi effettuata in occasione delle elezioni del 2008 sulla base di tale censimento;
- la popolazione rilevata con il censimento del 2011 (dati anticipati dall'Istat sul suo sito internet);
- la distribuzione dei seggi, quale risulterebbe, a Costituzione vigente, in base al nuovo censimento;
- la distribuzione dei seggi, quale risulterebbe in base a tale censimento e secondo la proposta di riforma costituzionale approvata dalla 1<sup>a</sup> Commissione del Senato.



## ELEZIONI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Regioni	Popolazione 2001	Ripartizione del 2008	Popolazione 2011	Ripartizione a Costituzione vigente	Proposta del testo base
Piemonte	4.214.677	22	4.367.394	22	18
Valle d'Aosta	119.548	1	126.982	1	1
Lombardia	9.032.554	47	9.719.520	49	39
Trentino-Alto Adige	940.016	7	1.031.577	7	6
Veneto	4.527.694	24	4.866.324	24	20
Friuli-Venezia Giulia	1.183.764	7	1.220.078	7	6
Liguria	1.571.783	8	1.577.439	8	6
Emilia-Romagna	3.983.346	21	4.352.794	22	17
Toscana	3.497.806	18	3.673.457	18	15
Umbria	825.826	7	888.482	7	6
Marche	1.470.581	8	1.542.156	8	6
Lazio	5.112.413	27	5.499.537	28	22
Abruzzo	1.262.392	7	1.307.199	7	6
Molise	320.601	2	314.560	2	2
Campania	5.701.931	30	5.748.555	29	23
Puglia	4.020.707	21	4.050.817	20	16
Basilicata	597.768	7	579.251	7	6
Calabria	2.011.466	10	1.956.830	10	8
Sicilia	4.968.991	26	4.999.164	25	20
Sardegna	1.631.880	9	1.642.528	8	7
<b>Italia</b>	<b>56.995.744</b>	<b>309</b>	<b>59.464.644</b>	<b>309</b>	<b>250</b>

**Proposta del testo base:** seggi da assegnare: **250** (+ 4 alla circoscrizione Estero), di cui 1 alla Val d'Aosta, 2 al Molise e almeno 6 per regione (nella fattispecie, non raggiungerebbero i 6 seggi secondo la ripartizione a quoziente intero e più alti resti, il Trentino-Alto Adige, il Friuli-Venezia Giulia, l'Umbria, l'Abruzzo e la Basilicata).



## ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

### COSTITUZIONE VIGENTE

### TESTO BASE: ipotesi con 500 DEPUTATI

Circoscrizioni	Popolazione 2001	Ripartizione 2008	Popolazione 2011	Seggi spettanti	%	TESTO BASE: ipotesi con 500 DEPUTATI				
						Quozienti interi	Resti <i>In neretto i più alti resti</i>	SEGGI SPETTANTI	%	
I	Piemonte 1	2.165.619	24	2.250.710	23	3,72%	18	<b>109.988</b>	19	3,80%
II	Piemonte 2	2.049.058	22	2.116.684	22	3,56%	17	<b>94.891</b>	18	3,60%
III	Lombardia 1	3.707.210	40	3.884.603	40	6,47%	32	<b>78.875</b>	33	6,60%
IV	Lombardia 2	3.920.190	43	4.306.538	45	7,28%	36	25.094	36	7,20%
V	Lombardia 3	1.405.154	15	1.528.379	16	2,59%	12	<b>101.231</b>	13	2,60%
VI	Trentino-Alto Adige	940.016	10	1.031.577	11	1,78%	8	<b>80.145</b>	9	1,80%
VII	Veneto 1	2.713.294	29	2.927.619	31	5,02%	24	<b>73.323</b>	25	5,00%
VIII	Veneto 2	1.814.400	20	1.938.705	20	3,24%	16	35.841	16	3,20%
IX	Friuli-Venezia Giulia	1.183.764	13	1.220.078	13	2,10%	10	30.788	10	2,00%
X	Liguria	1.571.783	17	1.577.439	16	2,59%	13	31.362	13	2,60%
XI	Emilia-Romagna	3.983.346	43	4.352.794	45	7,28%	36	<b>71.350</b>	37	7,40%
XII	Toscana	3.497.806	38	3.673.457	38	6,15%	30	<b>105.587</b>	31	6,20%
XIII	Umbria	825.826	9	888.482	9	1,46%	7	55.979	7	1,40%
XIV	Marche	1.470.581	16	1.542.156	16	2,59%	12	<b>115.008</b>	13	2,60%
XV	Lazio 1	3.700.424	40	3.991.078	42	6,80%	33	66.421	33	6,60%
XVI	Lazio 2	1.411.989	15	1.508.459	16	2,59%	12	<b>81.311</b>	13	2,60%
XVII	Abruzzo	1.262.392	14	1.307.199	14	2,27%	10	<b>117.909</b>	11	2,20%
XVIII	Molise	320.601	3	314.560	3	0,49%	2	<b>76.702</b>	3	0,60%
XIX	Campania 1	3.059.196	33	3.035.918	32	5,18%	25	62.693	25	5,00%
XX	Campania 2	2.642.735	29	2.712.637	28	4,53%	22	<b>96.199</b>	23	4,60%
XXI	Puglia	4.020.707	44	4.050.817	42	6,80%	34	7.231	34	6,80%
XXII	Basilicata	597.768	6	579.251	6	0,97%	4	<b>103.535</b>	5	1,00%
XXIII	Calabria	2.011.466	22	1.956.830	20	3,24%	16	53.966	16	3,20%
XXIV	Sicilia 1	2.383.132	26	2.391.145	25	4,05%	20	12.565	20	4,00%
XXV	Sicilia 2	2.585.859	28	2.608.019	27	4,37%	21	<b>110.510</b>	22	4,40%
XXVI	Sardegna	1.631.880	18	1.642.528	17	2,75%	13	<b>96.451</b>	14	2,80%
XXVII	Valle d'Aosta	119.548	1	126.982	1	0,16%	1	8.053	1	0,20%
<b>Totale</b>		<b>56.995.744</b>	<b>618</b>	<b>59.464.644</b>	<b>618</b>	<b>100,00%</b>	<b>484</b>		<b>500</b>	<b>100,00%</b>



## **IL NUMERO DEI PARLAMENTARI IN EUROPA**



**TABELLA N. 1 - Stati membri dell'Unione europea per numero di parlamentari in termini assoluti**

	<b>Stato</b>	<b>Numero complessivo di parlamentari<sup>4 5</sup></b>	<b>Popolazione<sup>6</sup></b>
1.	Regno Unito	1477 (650 + 827)	62.435.709
<b>2.</b>	<b>Italia (vigente)</b>	<b>951<sup>7</sup></b> <b>(630 + 321)</b>	<b>59.464.644</b>
3.	Francia	920 (577 + 343)	65.075.310
	<b>Italia (testo Commissione)</b>	<b>768</b> <b>(508+260)</b>	<b>59.464.644</b>
4.	Germania	691 (622 + 69)	81.751.602
5.	Spagna	614 (350 + 264)	46.152.926
6.	Polonia	560 (460 + 100)	38.200.037
7.	Romania	471 (334 + 137)	21.413.815
8.	Ungheria	386	9.986.000
9.	Svezia	349	9.415.570
10.	Grecia	300	11.329.618
11.	Repubblica Ceca	281 (200 + 81)	10.532.770

*segue*



<sup>4</sup> Le informazioni sul numero dei parlamentari sono tratte dai siti istituzionali dei Parlamenti degli Stati membri dell'Unione europea, nonché dal sito dell'Unione interparlamentare: [www.ipu.org](http://www.ipu.org).

<sup>5</sup> Per i parlamenti bicamerali, tra parentesi è specificato il numero dei componenti della Camera bassa e della Camera alta.

<sup>6</sup> Per l'Italia, i dati sulla popolazione sono tratti dal censimento 2011, come anticipato dall'ISTAT sul suo sito internet. Per gli altri Stati europei, i dati sono tratti dal sito di Eurostat (sono aggiornati al 1° gennaio 2011; molti di essi vi sono riportati come provvisori).

<sup>7</sup> I dati relativi all'Italia contenuti nelle tabelle nn. 1, 2 e 3 tengono conto del numero effettivo di senatori e dunque includono i 6 senatori a vita attualmente in carica. Al contrario, la tabella n. 4 prende in considerazione i soli senatori elettivi.

## Segue Tabella n. 1

	<b>Stato</b>	<b>Numero complessivo di parlamentari<sup>3 4</sup></b>	<b>Popolazione<sup>5</sup></b>
12.	Austria	245 (183 + 62)	8.404.252
13.	Bulgaria	240	7.504.868
14.	Portogallo	230	10.636.979
15.	Irlanda	226 (166 + 60)	4.480.176
16.	Paesi Bassi	225 (150 + 75)	16.654.979
17.	Belgio	221 (150 + 71)	10.918.405
18.	Finlandia	200	5.375.276
19.	Danimarca	179	5.560.628
20.	Slovacchia	150	5.435.273
21.	Lituania	141	3.244.601
22.	Slovenia	130 (90 + 40)	2.050.189
23.	Estonia	101	1.340.194
24.	Lettonia	100	2.229.641
25.	Cipro	80	804.435
26.	Malta	69	417.608
27.	Lussemburgo	60	511.840

**TABELLA N. 2 - Stati membri dell'Unione europea per numero di parlamentari in relazione alla popolazione (elaborazione dei dati riportati nella tabella n. 1)**

	Stato	Numero di abitanti per parlamentare (per deputato/per senatore)	Numero di parlamentari per 100.000 abitanti
1.	Malta	6.052	16,5
2.	Lussemburgo	8.531	11,7
3.	Cipro	10.055	9,9
4.	Estonia	13.269	7,5
5.	Slovenia	15.771 (22.780 / 51.254)	6,3
6.	Irlanda	19.823 (26.989 / 74.669)	5,5
7.	Lettonia	22.296	4,5
8.	Lituania	23.011	4,3
9.	Ungheria	25.870	3,8
10.	Finlandia	26.876	3,7
11.	Svezia	26.979	3,7
12.	Danimarca	31.065	3,2
13.	Bulgaria	31.270	3,2
14.	Austria	34.303 (45.925 / 135.552)	2,9
15.	Slovacchia	36.235	2,7
16.	Repubblica Ceca	37.483 (52.663 / 130.034)	2,6
17.	Grecia	37.765	2,6
18.	Regno Unito	42.271 (96.054 / 75.497)	2,4
19.	Romania	45.465 (64.113 / 156.305)	2,2
20.	Portogallo	46.248	2,1
21.	Belgio	49.404 (72.789 / 153.780)	2,0
<b>22.</b>	<b>Italia (vigente)</b>	<b>62.529</b> <b>(94.388 / 185.248)</b>	<b>1,6</b>

*segue*  
→

## Segue tabella n. 2

	<b>Stato</b>	<b>Numero di abitanti per parlamentare</b> (per deputato/per senatore)	<b>Numero di parlamentari per 100.000 abitanti</b>
23.	Polonia	69.214 (83.043 / 382.000)	1,4
24.	Francia	70.734 (112.782 / 189.723)	1,4
25.	Paesi Bassi	74.022 (111.033 / 222.066)	1,3
26.	Spagna	75.168 (131.865 / 174.822)	1,3
	<b>Italia (testo Commissione)</b>	<b>77.428 (117.056 / 228.710)</b>	<b>1,3</b>
27.	Germania	118.309 (131.433 / 1.184.805)	0,8

**TABELLA N. 3 - Riepilogo delle tabelle n. 1 e n. 2, con l'indicazione degli Stati in ordine alfabetico**

<b>Stato</b>	<b>Numero complessivo di parlamentari</b>	<b>Popolazione</b>	<b>Numero di abitanti per parlamentare</b>	<b>Numero di parlamentari per 100.000 abitanti</b>
Austria	245	8.404.252	34.303	2,9
Belgio	221	10.918.405	49.404	2,0
Bulgaria	240	7.504.868	31.270	3,2
Cipro	80	804.435	10.055	9,9
Danimarca	179	5.560.628	31.065	3,2
Estonia	101	1.340.194	13.269	7,5
Finlandia	200	5.375.276	26.876	3,7
Francia	920	65.075.310	70.734	1,4
Germania	691	81.751.602	118.309	0,8
Grecia	300	11.329.618	37.765	2,6
Irlanda	226	4.480.176	19.823	5,0
<b>Italia (vigente)</b>	<b>951</b>	<b>59.464.644</b>	<b>62.529</b>	<b>1,6</b>
<b>Italia (testo Commissione)</b>	<b>768</b>	<b>59.464.644</b>	<b>77.428</b>	<b>1,3</b>
Lettonia	100	2.229.641	22.296	4,5
Lituania	141	3.244.601	23.011	4,3
Lussemburgo	60	511.840	8.531	11,7
Malta	69	417.608	6.052	16,5
Paesi Bassi	225	16.654.979	74.022	1,3
Polonia	560	38.200.037	69.214	1,4
Portogallo	230	10.636.979	46.248	2,1
Regno Unito	1477	62.435.709	42.271	2,4
Repubblica Ceca	281	10.532.770	37.483	2,6
Romania	471	21.413.815	45.465	2,2
Slovacchia	150	5.435.273	36.235	2,7

*segue*  
→

## Segue tabella n. 3

<b>Stato</b>	<b>Numero complessivo di parlamentari</b>	<b>Popolazione</b>	<b>Numero di abitanti per parlamentare</b>	<b>Numero di parlamentari per 100.000 abitanti</b>
Slovenia	130	2.050.189	15.771	6,3
Spagna	614	46.152.926	75.168	1,3
Svezia	349	9.415.570	26.979	3,7
Ungheria	386	9.986.000	25.870	3,8

## **RIFORMA COSTITUZIONALE:**

Le leggi bicamerali 'paritarie'  
nei progetti di revisione costituzionale del 2007  
(cd. 'bozza Violante'), del 2005 (sottoposto a *referendum*  
nel 2006) e del 1998 ('Bicamerale D'Alema')



## Premessa

Del dibattito sulle riforme istituzionali in corso presso il Senato della Repubblica, la rivisitazione del bicameralismo paritario è uno dei temi salienti.

Le proposte in corso di esame variamente prospettano una riforma del procedimento legislativo bicamerale.

Quale ausilio documentario rispetto a tale riflessione, si presenta qui un testo a fronte che enuclea le prospettazioni formulate dai progetti di revisione costituzionale approntati in sede parlamentare nelle scorse tre ultime legislature.

Sono così poste a raffronto:

- nella prima colonna, le modifiche delineate dalle proposte di legge costituzionale A.C. 553 e abb.-A della XV legislatura (cosiddetta 'bozza Violante', nel testo unificato approvato dalla Commissione Affari Costituzionali della Camera dei deputati il 17 ottobre 2007)<sup>8</sup>;
- nella seconda colonna le modifiche proposte dal disegno di legge costituzionale approvato in duplice deliberazione dal Parlamento nel corso della XIV legislatura (A.S. 2544-D), indi sottoposto (ai sensi dell'articolo 138, comma 3 della Costituzione) a referendum, che si svolse il 25-26 giugno 2006 e non lo confermò, talché la revisione costituzionale prospettata non giunse a conclusione;
- nella terza colonna le modifiche proposte da testi elaborati o esaminati dalla Commissione parlamentare per le riforme costituzionali istituita nella XIII legislatura (qui brevemente indicata come 'Bicamerale D'Alema') (A. C. 3931-A - A.S. 2583-A).

Il raffronto è circoscritto all'individuazione delle leggi, per le quali quelle proposte prospettassero il mantenimento del bicameralismo paritario o perfetto attualmente vigente.

---

<sup>8</sup> Per ragioni di organicità del testo, si è riportato il disegno di legge quale approvato dalla Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati, non già il testo risultante dall'approvazione in Assemblée di alcuni emendamenti, nel susseguente esame rimasto interrotto con l'anticipata cessazione della legislatura.



**LE LEGGI BICAMERALI 'PARITARIE' NEI PROGETTI DI REVISIONE  
 COSTITUZIONALE DEL 2007 (CD. 'BOZZA VIOLANTE'),  
 DEL 2005 (SOTTOPOSTO A REFERENDUM NEL 2006)  
 E DEL 1998 ('BICAMERALE D'ALEMA')**

Revisione costituzionale e leggi costituzionali; organi costituzionali e di rilievo costituzionale.....	Pag. 1	Ulteriori casi previsti dal testo 'bicamerale D'Alema' ..	“ 6
Legislazione elettorale (nazionale e degli enti territoriali).....	“ 1	Ordinamento e funzioni degli enti locali (e di Roma capitale) .....	“ 7
Autorità indipendenti .....	“ 2	Ulteriori forme di autonomia regionale.....	“ 8
Diritti fondamentali .....	“ 2	Livelli essenziali delle prestazioni .....	“ 8
Minoranze linguistiche .....	“ 2	Partecipazione delle regioni alla formazione del diritto comunitario e accordi internazionali .....	“ 9
Comunicazioni.....	“ 3	Funzioni conferite agli enti locali.....	“ 9
Giustizia.....	“ 3	Conferenza Stato-Regioni e ulteriori forme di coordinamento .....	“ 10
Ratifiche di trattati .....	“ 4	Esercizio in forma associata delle funzioni di comuni.	“ 11
Ineleggibilità e incompatibilità parlamentari.....	“ 4	Finanza locale.....	“ 11
Indennità parlamentari .....	“ 4	Poteri sostitutivi dello Stato .....	“ 12
Commissioni di inchiesta .....	“ 4	Consigli delle autonomie locali.....	“ 13
Consiglio Supremo per la politica estera e la difesa ....	“ 5	Distacchi di province e comuni; mutamenti delle province; istituzione delle città metropolitane .....	“ 13
Presidente della Repubblica .....	“ 5		
Cariche di governo - incompatibilità .....	“ 6		
Referendum .....	“ 6		



**Tabella di raffronto tra le disposizioni della Costituzione - come modificate da proposte di riforma costituzionale delle legislature XIII-XV - relative al procedimento legislativo bicamerale paritario**

La 'bozza Violante' (A.C. 553 e abb.-A della legislatura XV); il testo sottoposto a referendum nel 2006 (A.S. 2544-D della legislatura XIV); il testo delineato dalla 'bicamerale D'Alema' (A.C. 3931-A, A.S. 2583-A della legislatura XIII)

BOZZA VIOLANTE	TESTO REFERENDUM 2006	BICAMERALE D'ALEMA
<b>Revisione costituzionale e leggi costituzionali; organi costituzionali e di rilievo costituzionale</b>		
Art. 70, primo comma		Art. 90, secondo comma <sup>9</sup>
a) leggi di revisione della Costituzione e altre leggi costituzionali; <i>[Il testo di riforma non modifica l'art. 138, primo comma]</i>	<i>[Il testo di riforma non modifica l'art. 138, primo comma]</i>	<i>[Il testo di riforma non modifica l'art. 138, primo comma]</i>
		a) organi costituzionali e di rilievo costituzionale;
<b>Legislazione elettorale (nazionale e degli enti territoriali)</b>		
Art. 70, primo comma  b) leggi in materia elettorale;	Art. 70, terzo comma  [...] il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato federale della Repubblica, [...]	Art. 90, secondo comma  c) elezioni nazionali ed europee;
	<u>Leggi di cui all'art. 117, secondo comma, lett. p)</u> <i>Art. 117, secondo comma, lett. p) [oggetto di modifica]</i> p) legislazione elettorale [...] di Comuni, Province e	h) legislazione elettorale [...] di Comuni e Province.

<sup>9</sup> L'articolo 90, terzo comma, stabilisce che "sono altresì approvate dalle due Camere le leggi [...] di delegazione legislativa nelle materie di cui al presente articolo".

BOZZA VIOLANTE	TESTO REFERENDUM 2006	BICAMERALE D'ALEMA
	Città metropolitane;	
<p>d) <u>Leggi di cui all'art. 122., primo comma</u>  <i>Art. 122, primo comma</i></p> <p>Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.</p>	<p><u>Leggi di cui all'art. 122, primo comma</u>  <i>Art. 122, primo comma [oggetto di modifica]</i></p> <p>Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche i criteri di composizione e la durata degli organi elettivi.</p>	
<b><i>Autorità indipendenti</i></b>		
<p>Art. 70, primo comma</p> <p>e) leggi concernenti l'istituzione e la disciplina delle Autorità di garanzia e di vigilanza;</p>	<p>Art. 98-bis [inserito dal 'testo referendum 2006']</p> <p>Per lo svolgimento di attività di garanzia o di vigilanza in materia di diritti di libertà garantiti dalla Costituzione e su materie di competenza dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, la legge approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, può istituire apposite Autorità indipendenti, stabilendone la durata del mandato, i requisiti di eleggibilità e le condizioni di indipendenza.</p>	<p>Art. 70</p> <p>b) istituzione e disciplina delle Autorità di garanzia e di vigilanza;</p>
<b><i>Diritti fondamentali</i></b>		
		<p>Art. 90, secondo comma</p> <p>d) diritti fondamentali civili e politici e libertà inviolabili della persona;</p>
<b><i>Minoranze linguistiche</i></b>		
<p>Art. 70, primo comma</p>		

BOZZA VIOLANTE	TESTO REFERENDUM 2006	BICAMERALE D'ALEMA
f) leggi in materia di tutela delle minoranze linguistiche.		
<b>Comunicazioni</b>		
		Art. 90, secondo comma e) informazione, comunicazione radiotelevisiva;
<b>Giustizia</b>		
		Art. 90, secondo comma
		f) norme penali, norme processuali, ordinamenti giudiziari e ordinamento delle giurisdizioni;
	Art. 79, primo comma L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.	g) concessione di amnistia e di indulto;
	Art. 70, terzo comma <u>Leggi di cui all'art. 125</u> <i>Art. 125</i> Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.	
		Art. 75 Il Primo ministro e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla

<b>BOZZA VIOLANTE</b>	<b>TESTO REFERENDUM 2006</b>	<b>BICAMERALE D'ALEMA</b>
		giurisdizione ordinaria, insieme a coloro che in tali reati concorrono, previa autorizzazione del Senato della Repubblica, secondo le norme stabilite con legge approvata dalle due Camere.
<b><i>Ratifiche di trattati</i></b>		
		Art. 90, terzo comma  Sono altresì approvate dalle due Camere le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali [...].
<b><i>Ineleggibilità e incompatibilità parlamentari</i></b>		
	Art. 65  La legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.	
<b><i>Indennità parlamentari</i></b>		
	Art. 69  I membri delle Camere ricevono un'identica indennità stabilita dalla legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma.	Art. 87  I componenti del Parlamento ricevono un'indennità stabilita con legge approvata dalle due Camere.
<b><i>Commissioni di inchiesta</i></b>		
	Art. 82  Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.  A tale scopo nomina fra i propri componenti una	

<b>BOZZA VIOLANTE</b>	<b>TESTO REFERENDUM 2006</b>	<b>BICAMERALE D'ALEMA</b>
	<p>commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione d'inchiesta istituita dalla Camera dei deputati ovvero con legge approvata dalle Camere ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Il Presidente della Commissione d'inchiesta istituita dalla Camera è scelto tra deputati appartenenti a gruppi di opposizione.</p>	
<b><i>Consiglio Supremo per la politica estera e la difesa</i></b>		
		<p>Art. 66, primo comma</p> <p>Il Presidente della Repubblica:</p> <p>a) presiede il Consiglio Supremo per la politica estera e la difesa, istituito con legge approvata dalle due Camere, e ha il comando delle Forze armate; [...]</p>
<b><i>Presidente della Repubblica</i></b>		
		<p>Art. 67, ultimo comma</p> <p>Il procedimento elettorale e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono regolati con legge approvata dalle due Camere.</p> <p><i>[con riferimento all'elezione del Presidente della Repubblica a suffragio universale e diretto]</i></p>
		<p>Art. 68</p> <p>La legge approvata dalle due Camere prevede disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli interessi privati del Presidente della Repubblica e</p>

<b>BOZZA VIOLANTE</b>	<b>TESTO REFERENDUM 2006</b>	<b>BICAMERALE D'ALEMA</b>
		<p>gli interessi pubblici. A tal fine la legge individua le situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità.</p> <p>L'assegno e la dotazione del Presidente della Repubblica sono determinati con legge approvata dalle due Camere.</p>
<b><i>Cariche di governo - incompatibilità</i></b>		
		<p style="text-align: center;">Art. 73, ultimo comma</p> <p>La legge approvata dalle due Camere determina la incompatibilità tra cariche di governo e uffici o attività pubbliche e private e detta le disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli interessi privati dei membri del Governo e gli interessi pubblici.</p>
<b><i>Referendum</i></b>		
		<p style="text-align: center;">Art. 97</p> <p>La legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità di attuazione del referendum e la formulazione del quesito ammesso in modo da garantire un'espressione di voto libera e consapevole. Determina il numero massimo di referendum da svolgere in ciascuna consultazione popolare.</p>
<b><i>Ulteriori casi previsti dal testo 'bicamerale D'Alema'</i></b>		
		<p style="text-align: center;">Art. 88, ultimo comma</p> <p>Nei casi stabiliti con legge approvata dalle due Camere, il Senato esprime parere, previa eventuale audizione in seduta pubblica delle Commissioni competenti, sulle proposte di</p>

BOZZA VIOLANTE	TESTO REFERENDUM 2006	BICAMERALE D'ALEMA
		nomina di competenza del Governo.
		Art. 98, ultimo comma  Con legge approvata dalle due Camere sono stabiliti i procedimenti di formazione e le modalità di pubblicazione dei regolamenti.
		Art. 106, ultimo comma  I procedimenti amministrativi sono disciplinati con regolamenti, sulla base di principi generali stabiliti con legge approvata dalle due Camere. Sono garantiti la conclusione del procedimento entro un termine congruo e con decisione espressa e motivata o con accordo; il diritto all'informazione e all'accesso ad atti e documenti e la partecipazione dei cittadini; l'individuazione del responsabile del procedimento; i rimedi sostitutivi in caso di inerzia.
		Art. 108, primo comma  Con legge approvata dalle due Camere si possono stabilire limitazioni al diritto di iscriversi a partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari e gli agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.
<b>Ordinamento e funzioni degli enti locali (e di Roma capitale)</b>		
<p>Art. 70, primo comma</p> <p>c) leggi in materia di organi di governo e di funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;</p> <p>d) <u>Leggi di cui all'art 114, terzo comma</u></p>	<p>Art. 70, terzo comma</p> <p><u>Leggi di cui all'art. 117, secondo comma, lett. p)</u> <i>Art. 117, secondo comma, lett. p) [oggetto di modifica]</i></p> <p>p) [...] organi di governo e funzioni fondamentali di</p>	<p>Art. 90, secondo comma</p> <p>h) [...] organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Province.</p>

BOZZA VIOLANTE	TESTO REFERENDUM 2006	BICAMERALE D'ALEMA
<p><i>articolo 114, terzo comma</i></p> <p>Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.</p>	<p>Comuni, Province e Città metropolitane, ordinamento della capitale;</p>	
<p><b><i>Ulteriori forme di autonomia regionale</i></b></p>		
<p>Art. 70, primo comma</p> <p>d) <u>Leggi di cui all'art. 116, terzo comma</u></p> <p><i>Art. 116, terzo comma</i></p> <p>Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.</p>		
<p><b><i>Livelli essenziali delle prestazioni</i></b></p>		
	<p>Art. 70, terzo comma</p> <p><u>Leggi di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m)</u></p> <p><i>Art. 117, secondo comma, lett. m)</i></p> <p>m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;</p>	

BOZZA VIOLANTE	TESTO REFERENDUM 2006	BICAMERALE D'ALEMA
<b>Partecipazione delle regioni alla formazione del diritto comunitario e accordi internazionali</b>		
<p>Art. 70, primo comma</p> <p><u>d) Leggi di cui all'art. 117, commi quinto e nono:</u></p> <p><i>Art. 117, quinto comma</i></p> <p>Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.</p> <p><i>Art. 117, nono comma</i></p> <p>Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinate da leggi dello Stato.</p>	<p>Art. 70, terzo comma</p> <p><u>Leggi di cui all'art. 117, commi quinto e nono:</u></p> <p><i>Art. 117, quinto comma</i></p> <p>Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo.</p> <p><i>Art. 117, nono comma</i></p> <p>Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinate da leggi dello Stato in caso di inadempienza.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 61</p> <p>La legge regionale disciplina le forme e i modi degli accordi della Regione, nelle materie di sua competenza, con Stati o con enti territoriali interni ad un altro Stato, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge approvata dalle due Camere. Tale legge disciplina le modalità con cui il Governo esprime il proprio preventivo assenso, anche in forma tacita, e determina i casi di recesso dagli accordi che il Governo può richiedere alla Regione con atto motivato.</p>
<b>Funzioni conferite agli enti locali</b>		
	<p>Art. 70, terzo comma</p> <p><u>Leggi di cui all'art. 118, comma secondo</u></p> <p><i>Art. 118, secondo comma [oggetto di modifica]</i></p>	

BOZZA VIOLANTE	TESTO REFERENDUM 2006	BICAMERALE D'ALEMA
	I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.	
<b>Conferenza Stato-Regioni e ulteriori forme di coordinamento</b>		
	<p>Art. 118, terzo comma <i>[oggetto di modifica]</i></p> <p>La legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, istituisce la Conferenza Stato-Regioni per realizzare la leale collaborazione e per promuovere accordi ed intese. Per le medesime finalità, può istituire altre Conferenze tra lo Stato e gli enti di cui all'articolo 114.</p>	
	<p>Art. 70, terzo comma</p> <p><u>Leggi di cui all'art. 118, quinto comma</u></p> <p><i>Art. 118, quinto comma [oggetto di modifica]</i></p> <p>La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di coordinamento con riferimento alla tutela dei beni culturali ed alla ricerca scientifica e tecnologica. Disciplina altresì forme di coordinamento con riferimento alle grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale.</p> <p><i>Le materie di cui alle lettere b) e h) richiamate sono, rispettivamente: "immigrazione" e "ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa regionale e locale".</i></p>	
	<p>Art. 127-ter <i>[inserto dal 'testo referendum 2006']</i></p> <p>Fatte salve le competenze amministrative delle</p>	

BOZZA VIOLANTE	TESTO REFERENDUM 2006	BICAMERALE D'ALEMA
	<p>Conferenze di cui all'articolo 118, terzo comma, la legge dello Stato, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, promuove il coordinamento tra il Senato federale della Repubblica e i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni e ne disciplina forme e modalità.</p>	
<b><i>Esercizio in forma associata delle funzioni di comuni</i></b>		
	<p>Art. 118, settimo comma [<i>oggetto di modifica</i>]  La legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, favorisce l'esercizio in forma associata delle funzioni dei piccoli comuni e di quelli situati nelle zone montane, attribuendo a tali forme associative la medesima autonomia riconosciuta ai Comuni.</p>	<p>Art. 56, terzo comma  [...] I Comuni con popolazione inferiore al minimo stabilito dalla legge approvata dalle due Camere, ovvero situati in zone montane, esercitano anche in parte le funzioni loro attribuite mediante forme associative, alle quali è conferita la medesima autonomia riconosciuta ai Comuni.</p>
<b><i>Finanza locale</i></b>		
	<p>Art. 70, terzo comma  <u>Leggi di cui all'articolo 119</u>  <i>Art. 119</i>  <i>[testo vigente prima dell'entrata in vigore della l. cost. n. 1 del 2012 - introduzione del principio del pareggio di bilancio]</i>  I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.  I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la</p>	<p>Art. 62  I Comuni, le Province e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa nelle forme e nei limiti stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi approvate dalle due Camere. [...]  Sono sottratte dal computo dei tributi erariali da ripartire tra Comuni, Province, Regioni e Stato le risorse destinate: [...]  c) a interventi volti a favorire uno sviluppo economico e sociale equilibrato sul territorio nazionale, secondo quanto deliberato con legge approvata dalle due Camere; [...]</p>

<b>BOZZA VIOLANTE</b>	<b>TESTO REFERENDUM 2006</b>	<b>BICAMERALE D'ALEMA</b>
	<p>Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.</p> <p>La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.</p> <p>[...]</p> <p>Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.</p> <p>I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato.</p> <p>[...]</p>	<p>I beni demaniali appartengono al Comune nel cui territorio sono ubicati, ad eccezione di quelli espressamente riservati dalla legge approvata dalle due Camere allo Stato, alle Regioni o alle Province in quanto essenziali per l'esercizio delle funzioni ad essi attribuite. [...]</p>
	<p><i>[Il 'testo referendum 2006' contiene un articolo 56, il quale prevede (senza novellare la Costituzione) che una legge bicamerale paritaria fissi le modalità e i tempi per la puntuale ripartizione dei beni e delle risorse da trasferire alle Regioni e agli enti locali].</i></p>	
<b>Poteri sostitutivi dello Stato</b>		
<p>Art. 70, primo comma</p> <p>d) <u>Leggi di cui all'art. 120, secondo comma</u></p> <p>Art. 120, secondo comma</p> <p>Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati</p>	<p>Art. 70, terzo comma</p> <p><u>Leggi di cui all'art. 120, secondo comma</u></p> <p>Art. 120, secondo comma [oggetto di modifica]</p> <p>Lo Stato può sostituirsi alle Regioni, alle Città metropolitane, alle Province e ai Comuni nell'esercizio delle funzioni loro attribuite dagli articoli 117 e 118 nel</p>	<p>Art. 116, secondo comma</p> <p>La legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo dello Stato.</p>

<b>BOZZA VIOLANTE</b>	<b>TESTO REFERENDUM 2006</b>	<b>BICAMERALE D'ALEMA</b>
<p>internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.</p>	<p>caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali e nel rispetto dei principi di leale collaborazione e di sussidiarietà.</p>	
<b>Consigli delle autonomie locali</b>		
<p>Art. 70, primo comma</p> <p>d) <u>Leggi di cui all'art. 123, quinto comma</u></p> <p><i>Art. 123, quinto comma [inserito dalla 'bozza Violante']</i></p> <p>La legge dello Stato determina i principi fondamentali per la formazione e la composizione dei Consigli delle autonomie locali.</p>		
<b>Distacchi di province e comuni, mutamenti delle province; istituzione delle città metropolitane</b>		
<p>Art. 70, primo comma</p> <p>d) <u>Leggi di cui agli artt. 132, secondo comma, e 133, primo comma</u></p> <p><i>Art. 132, secondo comma</i></p> <p>Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione e aggregati ad un'altra.</p>	<p>Art. 70, terzo comma</p> <p><u>Leggi di cui agli artt. 132, secondo comma, e 133, secondo comma</u></p> <p><i>Art. 132, secondo comma</i></p> <p>Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione e aggregati ad un'altra.</p>	<p>Art. 63</p> <p>[...] Con legge approvata dalle due Camere, sentite le rispettive Assemblée regionali e con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni dei Comuni interessati espressa mediante referendum, si può consentire che Comuni che ne facciano richiesta siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.</p>

BOZZA VIOLANTE	TESTO REFERENDUM 2006	BICAMERALE D'ALEMA
<p><i>Art. 133, primo comma</i></p> <p>Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito di una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.</p>	<p><i>Art. 133, secondo comma [identico al primo comma del testo vigente]</i></p> <p>Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito di una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.</p>	<p>Con legge regionale, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni interessate espressa mediante referendum, si possono istituire nuovi Comuni per scorporo da Comuni esistenti, nel rispetto dei limiti di popolazione stabiliti dalla legge approvata dalle due Camere. Si può inoltre, con legge regionale, con l'approvazione della maggioranza delle rispettive popolazioni interessate, disporre la fusione di più Comuni e modificarne la circoscrizione e la denominazione.</p>
<p><i>Art. 133, primo comma</i></p> <p>Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito di una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.</p>	<p><i>Art. 133, primo comma [inserito dal 'testo referendum 2006']</i></p> <p>L'istituzione di Città metropolitane nell'ambito di una Regione è stabilita con legge dello Stato, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, su iniziativa dei Comuni interessati, sentite le Province interessate e la stessa Regione.</p>	<p>Con legge regionale, su iniziativa dei Comuni o delle Province interessati, si possono istituire nuove Province o modificarne la circoscrizione e la denominazione, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge approvata dalle due Camere.</p>



## Ultimi dossier del Servizio Studi

354	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3162-A “Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sfalci e potature, di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati nonché di misure per incrementare la raccolta differenziata”
355	Dossier	Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale (A.S. 3271)
356	Dossier	Ripartizione dei seggi per regione - Simulazione sui dati del censimento 2011 anticipati dall'Istat
357	Testo a fronte	Riforma costituzionale: le leggi bicamerali 'paritarie' nei progetti di revisione costituzionale del 2007 (cd. 'bozza Violante'), del 2005 (sottoposto a <i>referendum</i> nel 2006) e del 1998 ('Bicamerale D'Alema)
358	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 3284 “Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”
359	Dossier	Atto del Governo n. 478 Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/78/UE che modifica le direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE, per quanto riguarda i poteri dell' Autorità bancaria europea, dell' Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell' Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati
360	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 3304 Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 58, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla missione di osservatori militari delle Nazioni Unite, denominata United Nations Supervision Mission in Syria (UNSMIS), di cui alla Risoluzione 2043 (2012), adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite
361	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3270 Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi
362	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2750-B Modifiche all'articolo 1 della legge 7 luglio 2010, n. 106, in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio
363	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 3305 Conversione in legge del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale
364	Dossier	FINANZIAMENTO DEI PARTITI: Note sul disegno di legge approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati (A.S. n. 3321)

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo [www.senato.it](http://www.senato.it), seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".